



Consulenza Attuariale e di Risk Management

Principal

Giampaolo Crenca

Partner Manager

Daria Altobelli
Salvatore Forte
Cristina Liserre

Partner Specialist

Gianluca D'Acunto
Valerio Marchisio
Maria Mochi
Nino Montemarano
Pamela Tiripicchio
Simona Volpe
Mario Ziantoni

Partner Associate

Chiara Crenca

Senior Consultant

Ilaria Bugliazzini
Marica Magistà
Lucia Mitolo
Carmela Tufano

Insurance Specialist

Donato Leone

Welfare Specialist

Tiziana Tafaro

Risk Management Specialist

Liberato Frongillo

Sede Legale

00182 - Roma
Via Pordenone, 2

Sede amministrativa e operativa

00185 - Roma
Via di S. Croce in Gerusalemme, 63
Tel. +39 06 77250252

Sede

20124 - Milano
Via Copernico, 38
Tel. +39 02 5457472

Partita IVA/ Codice Fiscale

09735261001

PEC:

studio-cea@legalmail.it

Codice Destinatario:

M5UXCR1

www.studio-cea.it

cea@studio-cea.it

C&A is member of GLOBACS:EMEA
Global Actuarial & Consulting Services,
Europe, the Middle East and Africa



**CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI
LIBERI PROFESSIONISTI**

**RELAZIONE SUL
BILANCIO TECNICO AL 31.12.2023
REDATTO AI SENSI DEL DM 29.11.2007**

28 novembre 2024

Premessa	4
1. Sintesi del Decreto Interministeriale del 29 novembre 2007	5
1.1. Ipotesi economiche, demografiche e finanziarie	6
1.2. Variabili macroeconomiche individuate nella Conferenza dei Servizi	6
1.3. Indicatori	7
1.4. Rappresentazione dei risultati	7
2. Principali norme regolamentari	8
2.1. Contributi previdenziali della Cassa	9
a. Contributo soggettivo obbligatorio	9
b. Contributo soggettivo modulare volontario	9
c. Contributo soggettivo minimo	9
d. Contributo Integrativo obbligatorio	10
e. Contributo integrativo minimo	11
f. Contributo di maternità obbligatorio	11
2.2. Le prestazioni previdenziali della Cassa	12
a. Pensione di vecchiaia reddituale	12
b. Pensione di vecchiaia	14
c. Pensione di vecchiaia contributiva	14
d. Supplementi di pensione	14
e. Pensione di inabilità	15
f. Pensione di invalidità	15
g. Pensione di reversibilità	15
h. Pensione indiretta	15
i. Regole generali sull'erogazione delle prestazioni previdenziali	16
3. Collettività assicurate al 31.12.2023	17
4. Situazione finanziaria della gestione	18
5. Impostazione delle valutazioni attuariali	19
6. Metodologia seguita nelle valutazioni	20
a. Collettività degli attivi	20
b. Collettività degli ex attivi	21
c. Collettività dei pensionati contribuenti	21
d. Collettività dei pensionati diretti non contribuenti	21
e. Collettività dei pensionati indiretti non contribuenti	21
7. Basi tecniche demografiche	22
7.1. Eliminazione dallo stato di attivo	22
7.2. Attribuzione ed evoluzione dei nuclei familiari	23
7.3. Eliminazione dallo stato di pensionato	23
7.4. Basi tecniche demografiche relative ai nuovi ingressi	24
7.5. Evoluzione dei passaggi per categorie reddituali	25
8. Attribuzione e sviluppo dei redditi	26

9. Ipotesi evolutive economico-finanziarie	28
10. Risultati delle valutazioni attuariali al 31.12.2023	29
11. Tassi di sostituzione	32
12. Conclusioni	33
ALLEGATO A - DATI STATISTICI AL 31.12.2023.....	34
ALLEGATO A – TAVOLA 1 - ATTIVI, PER CLASSI DI ETÀ E PER SESSO.....	35
ALLEGATO A – TAVOLA 2 - ATTIVI, PER CATEGORIA E PER SESSO	35
ALLEGATO A – TAVOLA 3 - EX ATTIVI, PER CLASSI DI ETÀ.....	35
ALLEGATO A – TAVOLA 4 - PENSIONATI CONTRIBUENTI, PER CLASSI DI ETÀ	36
ALLEGATO A – TAVOLA 5 - PENSIONATI CONTRIBUENTI, PER TIPO DI PENSIONE.....	36
ALLEGATO A – TAVOLA 6.1 - PENSIONATI NON CONTRIBUENTI, PER CLASSI DI ETÀ – PENSIONI DIRETTE	36
ALLEGATO A – TAVOLA 6.2 - PENSIONATI NON CONTRIBUENTI, PER CLASSI DI ETÀ – PENSIONI INDIRETTE	37
ALLEGATO A – TAVOLA 8- PENSIONATI IN TOTALIZZAZIONE, PER CLASSI DI ETÀ	37
ALLEGATO A – TAVOLA 9- PENSIONATI IN TOTALIZZAZIONE, PER TIPO DI PENSIONE	38
ALLEGATO B - BILANCIO TECNICO AL 31.12.2023	39
ALLEGATO B – TAVOLA 1 - BILANCIO TECNICO ANALITICO.....	40
ALLEGATO B – TAVOLA 2 - COEFFICIENTI DI COPERTURA DELLA RISERVA LEGALE.....	41
ALLEGATO B – TAVOLA 3 - INDICATORE DEL DIFFERENZIALE DI ALIQUOTA CONTRIBUTIVA	42
ALLEGATO B – TAVOLA 4 - SVILUPPO DELLE COLLETTIVITÀ PARTECIPANTI ALLA CASSA	43
ALLEGATO B – TAVOLA 5 - SVILUPPO DEGLI ATTIVI.....	44
ALLEGATO B – TAVOLA 6 - SVILUPPO DEI PENSIONATI CONTRIBUENTI	45
ALLEGATO B – TAVOLA 7 - SVILUPPO DEI PENSIONATI.....	46
ALLEGATO B – TAVOLA 8 - SVILUPPO DEI NUOVI PENSIONATI	47
ALLEGATO B – TAVOLA 9 - SVILUPPO DEI CONTRIBUTI	48

Premessa

La **Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza per i Geometri Liberi Professionisti** (di seguito, per brevità, “Cassa”), istituita¹ con la *legge 24 ottobre 1955, n. 990*, gestisce la previdenza e l’assistenza a favore degli iscritti e loro superstiti secondo le forme e le modalità previste dalla normativa vigente.

Dall’**1.1.1995**, ai sensi della *legge 24 dicembre 1993 n. 537* e del *d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509*, è stata trasformata in **ente con personalità giuridica di diritto privato**, rimanendo titolare di tutti i rapporti attivi e passivi già esistenti e del rispettivo patrimonio, continuando a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto, riconosciute a favore della categoria di professionisti per la quale era stata originariamente istituita.

È soggetta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze² ed è tenuta ad osservare le disposizioni del d. lgs 509/1994.

La Normativa di riferimento attualmente in vigore per la redazione dei bilanci tecnici degli Enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria è contenuta nel *Decreto Interministeriale pubblicato nella G.U. n. 31 il 6.2.2008*, (nel seguito “**Decreto**”), emanato, in data 29.11.2007, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze³.

In tale contesto la Cassa, dando seguito alle disposizioni regolamentari che prevedono la redazione del bilancio tecnico con cadenza triennale, ha assegnato allo Studio Attuariale C&A l’incarico di eseguire le valutazioni necessarie alla redazione del bilancio tecnico al 31.12.2023.

Nelle valutazioni del bilancio tecnico al 31.12.2023, come previsto dalla normativa, in merito ai parametri macroeconomici sono state utilizzate le nuove ipotesi stabilite nella Conferenza dei Servizi del 6 agosto 2024, comunicati con nota n. 9484 del 7.8.2024.

Si ritiene utile precisare che il bilancio tecnico è redatto in base al **principio della competenza**, ipotizzando quindi che i flussi economici siano pagati nello stesso anno in cui sono dovuti, e pertanto non si tiene conto di eventuali morosità, interessi e sanzioni contributive.

Infine, si evidenzia che nelle valutazioni si è tenuto conto dell’approvazione, da parte dei Ministeri vigilanti del 27 novembre 2024, protocollo n. 13281, delle modifiche concernenti al Regolamento sulla contribuzione e al Regolamento di previdenza ed assistenza.

Nei successivi paragrafi sono illustrati:

- una sintesi del Decreto e delle variabili macroeconomiche individuate dalla Conferenza dei Servizi del 6.08.2024 comunicati con nota n. 9484 del 7.8.2024 (di seguito “**CdS**”)
- le principali disposizioni regolamentari vigenti presso la Cassa
- i dati demografici, economici e finanziari della gestione
- la metodologia e le basi tecniche adottate per le valutazioni
- i risultati raggiunti nelle presenti valutazioni.

¹ Con la denominazione “Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Geometri”

² art. 3 del d.lgs. n. 509/1994

³ Come confermato dalla nota del Ministero del Lavoro n. 10854 del 19.9.2018

1. Sintesi del Decreto Interministeriale del 29 novembre 2007

L'obbligo di redigere «almeno ogni tre anni» un bilancio tecnico previsionale per verificare la tenuta di lungo periodo monitorando il saldo previdenziale (entrate contributive meno uscite per prestazioni) e il saldo corrente (entrate totali meno uscite totali), è sancito dalla norma che ha privatizzato gli enti di previdenza dei professionisti, il Dlgs 509/1994:

- l'art. 1 comma 4 lett. c, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni ha previsto la costituzione di una riserva legale in misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere al 1994;
- l'art. 2, comma 2 ha disposto la necessità di redigere il bilancio tecnico attuariale con cadenza almeno triennale.

L'anno successivo la riforma Dini ha indicato alle Casse istituite con decreto 509/1994 (comma 12, art. 3 legge 335/1995), nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dallo stesso decreto, la necessità di ricondurre la stabilità della gestione ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.

Il comma 763 dell'articolo unico della l. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) successivamente ha sostituito tale disposizione prevedendo che, per tutte le gestioni previdenziali di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, la stabilità della gestione sia da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta anni.

In data 29.11.2007, sulla scorta del predetto comma, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha emanato un Decreto Interministeriale, pubblicato nella G.U. n. 31 il 06.02.2008, contenente i criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli Enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, prevedendone una redazione al 31.12.2006 e confermandone la periodicità triennale. Nel Decreto sono normati tutti gli aspetti ad esso connessi: periodicità, ampiezza del periodo di valutazione, criteri per la verifica della stabilità, ipotesi economiche, demografiche e finanziarie, indicatori.

Il Decreto ha prescritto altresì le modalità per la rappresentazione dei risultati.

La Conferenza dei Servizi tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22.4.2009 ha quindi indicato quale parametro utile ai fini della valutazione della stabilità trentennale l'anno nel quale il saldo corrente assume strutturalmente segno negativo.

Con la circolare del 16.3.2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto ad una compiuta omogeneizzazione dei criteri di redazione dei bilanci tecnici degli Enti e fornito altresì chiarimenti in merito alle incertezze interpretative riguardanti alcune disposizioni del Decreto Interministeriale.

Le Casse professionali devono redigere il bilancio tecnico previsionale usando i parametri su occupazione, Pil e tasso di inflazione che la direzione generale politiche previdenziali e assicurative del Ministero comunica a livello nazionale per l'intero sistema pensionistico pubblico per la redazione dei bilanci tecnici degli Enti previdenziali attraverso la Conferenza dei Servizi.

Di seguito si riporta una sintesi delle disposizioni in oggetto e le variabili macroeconomiche individuate nella citata Conferenza dei Servizi.

Per quanto riguarda l'ampiezza del periodo di valutazione, l'art. 1, comma 1 del Decreto conferma, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006, il trentennio quale riferimento per la verifica della stabilità degli Enti.

L'art. 2, comma 3, del Decreto conferma l'obbligo di redazione del bilancio tecnico almeno con periodicità triennale, nonché in occasione dell'adozione di modifiche statutarie e/o regolamentari che abbiano conseguenze rilevanti sull'evoluzione della gestione economica e finanziaria degli Enti.

Viene comunque evidenziata l'opportunità che il bilancio tecnico sviluppi proiezioni dei dati su un periodo di cinquanta anni, in base alla normativa vigente alla data dell'elaborazione, ai fini di una *“migliore cognizione dell'andamento delle gestioni nel lungo termine”*.

1.1. Ipotesi economiche, demografiche e finanziarie

La scelta delle basi tecniche (**art. 2, comma 2**) deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 3 del Decreto medesimo.

Nello stesso comma viene comunque evidenziato che, ai fini della verifica di stabilità, qualora l'Ente presenti elementi di specificità che rendono l'adozione delle ipotesi indicate dal Decreto non appropriata o poco prudentiale, il bilancio tecnico sviluppi proiezioni basate su ipotesi differenti. Ciò, comunque, nel rispetto dei criteri di massima prudenzialità e fornendo nella relazione predisposta a corredo del bilancio tecnico adeguate motivazioni in ordine all'adozione delle ipotesi specifiche.

La valutazione effettuata in base alle ipotesi indicate dal Decreto dovrà in ogni caso essere prodotta in via aggiuntiva.

Le indicazioni in merito all'adozione delle basi tecniche sono specificate nell'**art. 3**:

- a) andamento della numerosità della collettività dei contribuenti: in linea con lo sviluppo dell'occupazione complessiva a livello nazionale;
- b) andamento del reddito medio imponibile: in linea con lo sviluppo della produttività media del lavoro a livello nazionale;
- c) rapporto fra volume di affari dichiarato e reddito professionale: media dei valori osservati nell'ultimo quinquennio; tale rapporto dovrà essere mantenuto costante per l'intero periodo di previsione;
- d) probabilità di morte: stimate sulla collettività degli iscritti all'Ente e aggiornate nel tempo in funzione dell'aumento atteso della speranza di vita, valutato secondo criteri di prudenza sulla base delle indicazioni desumibili dall'esperienza passata; in ogni caso detto aumento non può essere inferiore a quanto ipotizzato dalle più recenti previsioni ISTAT relative alla popolazione italiana;
- e) tasso di redditività del patrimonio, al netto degli oneri fiscali e gestionali: determinato in base a criteri prudenziali ed in funzione del rendimento medio delle attività dell'Ente realizzato nell'ultimo quinquennio, nonché delle ragionevoli aspettative connesse all'ultimo piano di investimento programmato o in fase di attuazione, al netto delle rivalutazioni degli immobili e delle plusvalenze non realizzate. In ogni caso il tasso di redditività non può essere superiore al tasso di interesse adottato per la proiezione del debito pubblico nel medio e lungo periodo.

L'**art. 6, comma 5** del Decreto stabilisce che per gli Enti ai quali si applica il calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo, le proiezioni devono tener conto dell'aggiornamento periodico dei coefficienti di trasformazione, uniformandosi ai criteri previsti nel sistema generale.

1.2. Variabili macroeconomiche individuate nella Conferenza dei Servizi

Ai sensi del comma 2, art. 3 del Decreto, il 6.08.2024 si è tenuta la Conferenza dei Servizi tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (CdS), finalizzata all'aggiornamento dei parametri per la redazione del bilancio tecnico sulla base delle ipotesi adottate a livello nazionale per l'intero sistema pensionistico pubblico.

La CdS ha individuato:

- i valori dei parametri di cui alle lett. a), b) ed e) di cui al paragrafo precedente;
- i valori del tasso di inflazione e del PIL (reale e nominale) con riferimento al periodo 2028-2070;
- per i valori relativi al periodo fino al 2027 è previsto di fare riferimento al quadro macroeconomico sottostante al Documento di Economia e Finanza 2024;
- è stato confermato il limite massimo di redditività del patrimonio nella misura dell'1% in termini reali.

I relativi dati sono riportati in percentuale nella tabella che segue:

Parametri (valori %)	2024 2027	2028 2030	2031 2035	2036 2040	2041 2045	2046 2050	2051 2055	2056 2060	2061 2065	2066 2070
Tasso di inflazione	1,72	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Occupazione complessiva	0,78	0,13	-0,24	-0,67	-0,82	-0,53	-0,39	-0,34	-0,46	-0,47
Produttività	0,27	0,46	0,69	1,13	1,48	1,37	1,32	1,27	1,29	1,24
PIL reale	1,06	0,59	0,45	0,45	0,65	0,83	0,92	0,93	0,83	0,76
PIL nominale	3,22	2,60	2,46	2,46	2,66	2,85	2,94	2,95	2,85	2,78
Tasso di interesse nominale per il calcolo del debito pubblico ^(a)	3,05	3,55	3,89	4,16	4,19	4,09	3,94	3,84	3,79	3,77

(a) Il tasso di interesse è quello adottato per la proiezione del debito pubblico ai fini dell'analisi della sostenibilità delle finanze pubbliche secondo i criteri definiti in ambito europeo. Più nel dettaglio, il tasso di interesse sul debito pubblico, elaborato dai servizi del Dipartimento del Tesoro, recepisce la metodologia di previsione presentata dalla Commissione Europea nel Debt Sustainability Monitor del 2020 pubblicato nel febbraio 2021. Si veda a questo riguardo European Commission (2021), "Debt Sustainability Monitor 2020", in cui si assume la convergenza in T+30 del tasso di interesse nominale sul debito di lungo periodo al valore del 4%. Per il medio periodo (T+10), i tassi di interesse scontano le ipotesi elaborate dal Dipartimento del Tesoro per il DEF 2024. **Nella comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07.08.2024 è stato confermato il limite massimo di redditività del patrimonio nella misura dell'1% in termini reali.**

1.3. Indicatori

Gli art. 4 e 5 del Decreto individuano specifici indicatori dell'adeguatezza delle prestazioni e della stabilità della gestione.

▪ Indicatori di adeguatezza

Il bilancio tecnico deve essere corredato dall'analisi dei **tassi di sostituzione**, al lordo e al netto del prelievo fiscale e contributivo, riferito ad alcune figure-tipo particolarmente significative, tra cui quelle riferite ai soggetti che accedono al pensionamento con i requisiti minimi di età e di contribuzione, rispettivamente per il pensionamento di vecchiaia e di anzianità.

Tali tassi devono essere calcolati con parametri coerenti con le ipotesi demografiche e macroeconomiche sottostanti la proiezione degli equilibri finanziari di medio e lungo periodo.

Il calcolo dei tassi deve coprire l'intero periodo di previsione, con cadenza almeno decennale.

▪ Indicatori di stabilità

Gli Enti gestiti con il sistema finanziario della ripartizione devono calcolare per ogni anno di proiezione:

- Riserva legale⁴: in misura pari a cinque annualità delle prestazioni correnti, verificando poi la congruità del patrimonio netto per la copertura di tale riserva mediante l'indicatore dato dal rapporto tra riserva legale e patrimonio netto.
- Congruietà dell'aliquota contributiva: la differenza tra la spesa per prestazioni previdenziali e le entrate contributive deve essere rapportata al monte reddituale imponibile.

1.4. Rappresentazione dei risultati

L'art. 6 del Decreto dispone che gli Enti devono redigere, per ogni singola gestione amministrata:

- **un prospetto analitico** nel quale è illustrato, per ogni anno del periodo di valutazione, l'andamento:
 - delle entrate e delle uscite (entrambe suddivise nelle diverse componenti),
 - del saldo previdenziale e complessivo
 - la consistenza del patrimonio a fine esercizio (**Mod. BTA, allegato al Decreto**).

⁴ Fatto salvo quanto previsto dall'art. 59, comma 20 della legge n. 449/1997

- Gli Enti gestiti secondo il criterio finanziario della ripartizione: il **prospetto della riserva legale**.

Tutti i prospetti devono essere redatti assumendo quale base contabile i risultati dell'ultimo bilancio consuntivo disponibile.

La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanata il 16 marzo 2010, ha permesso di pervenire ad una compiuta omogeneizzazione dei criteri di redazione dei bilanci tecnici degli Enti e ha fornito chiarimenti in merito alle incertezze interpretative relative ad alcune disposizioni del Decreto riguardanti l'applicazione di alcuni parametri standard.

In particolare, la circolare sottolinea i seguenti punti:

1) modalità di redazione del bilancio tecnico

Qualora il bilancio tecnico sia redatto *in deroga ad uno o più parametri standard*, è necessario giustificare esaurientemente l'adozione di parametri diversi da quelli standard.

Deve comunque essere redatto il bilancio tecnico con i parametri standard (nel seguito "*bilancio ministeriale*"), evidenziando gli effetti derivanti dall'adozione di parametri specifici.

2) criteri per lo sviluppo dei redditi del bilancio tecnico redatto sulla base dei criteri e parametri standard

Le disposizioni del Decreto in merito all'evoluzione dei redditi nel bilancio ministeriale sono soddisfatte se il monte redditi evolve in linea con il PIL. A tal fine pertanto:

- il contingente dei contribuenti evolve in base al tasso di variazione dell'occupazione complessiva;
- il reddito medio imponibile evolve in termini reali in base alla produttività.

3) criteri per la definizione del tasso di rendimento del patrimonio

Nella Circolare si richiede di adottare un tasso di rendimento del patrimonio sensibilmente inferiore al limite massimo indicato, per tener conto sia del criterio di prudenza richiamato dal Decreto stesso, sia per la reale situazione dei mercati finanziari.

4) criteri per la definizione dei costi di gestione

- L'incidenza dei costi connessi con la gestione del patrimonio va ricompresa nella determinazione del tasso di rendimento del patrimonio;
- Le spese per il funzionamento dell'Ente, al netto delle voci imputabili alla gestione del patrimonio, vanno evidenziate nelle "spese di gestione".

Tale criterio di carattere generale, deve essere adottato anche per l'eventuale redazione del bilancio specifico.

5) criteri relativi alle prestazioni non pensionistiche

Le eventuali prestazioni non pensionistiche erogate dall'Ente e le eventuali contribuzioni previste per il relativo finanziamento, ai soli fini informativi, devono essere evidenziate, in apposito allegato.

2. Principali norme regolamentari

La normativa in vigore è contenuta nello Statuto⁵ unitamente agli appositi Regolamenti⁶, nei quali è stata trasferita la previgente normativa della Cassa.

La Cassa, in conformità alla legislazione, allo Statuto e ai Regolamenti vigenti, eroga ai propri iscritti i trattamenti obbligatori di previdenza ed assistenza.

⁵ Approvato con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 28 novembre 1995

⁶ "Regolamento di attuazione delle norme statutarie" in vigore dal 1.1.1995 con ultima modifica, approvata dai Ministeri, in vigore dal 12/04/2021

"Regolamento di previdenza ed assistenza" in vigore dal 1.1.1995 con ultima modifica, approvata dai Ministeri, in vigore dal 27/11/2024

"Regolamento sulla contribuzione" in vigore dal 1.1.1995, con ultima modifica, approvata dai Ministeri, in vigore dal 27/11/2024

Il finanziamento della gestione è garantito con il gettito dei contributi e con il rendimento derivante dall'investimento del patrimonio.

Il gettito contributivo della Cassa è costituito dai contributi obbligatori soggettivi e integrativi dovuti da ciascun iscritto alla Cassa, oltre che dai contributi di maternità.

2.1. Contributi previdenziali della Cassa

I Contributi previdenziali della Cassa sono di seguito sintetizzati (anno 2024):

a. Contributo soggettivo obbligatorio

È dovuto da tutti gli iscritti, compresi i pensionati contribuenti, nella misura del:

redditi	aliquota
≤ € 172.750	18%
> € 172.750	3,5%

Ai sensi del nuovo Regolamento sulla contribuzione l'aliquota del 18% sarà innalzata al 20% dal 1° gennaio 2025 ed al 22% dal 1° gennaio 2027.

b. Contributo soggettivo modulare volontario

Gli iscritti in regola con il versamento dei contributi possono versare, in via eventuale e volontaria, un'ulteriore contribuzione soggettiva modulare volontaria dall'1 al 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini fiscali sino al tetto reddituale previsto per l'anno, destinata al montante contributivo che dà luogo ad una prestazione pensionistica supplementare.

A partire dal 1° gennaio 2025 è prevista l'eliminazione dell'aliquota massimale del 10% del suddetto contributo.

I praticanti e i pensionati, ad eccezione dei pensionati di invalidità, sono esclusi dalla possibilità di versare tale contributo.

c. Contributo soggettivo minimo

È dovuto da tutti gli iscritti, compresi i pensionati contribuenti, per il 2024 nella misura di **€ 3.680**, con esclusione dei pensionati di invalidità che pagano il contributo minimo nella misura della metà. Ai sensi del nuovo Regolamento sulla contribuzione il suddetto minimo contributivo sarà pari a € 4.205 dal 1° gennaio 2025 ed a € 4.715 dal 1° gennaio 2027.

Per i periodi di iscrizione inferiori all'anno solare il contributo minimo è rapportato al mese; qualora nel corso del medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione, la contribuzione è ininterrottamente dovuta.

Il contributo soggettivo è dovuto anche:

- per i redditi prodotti nell'anno di cancellazione dalla Cassa;
- dagli *iscritti soci di società di ingegneria* o di società di capitali che svolgono attività tecnico-ingegneristiche o, comunque, dagli iscritti che svolgono la professione in una delle forme collettive riconosciute dalla normativa vigente;

Per i geometri neoiscritti che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa entro i 30 anni di età, il contributo soggettivo, sia in misura percentuale sia minimo, è ridotto ad un quarto per i primi due anni di iscrizione e alla metà per i successivi tre anni. A seguito dell'approvazione da parte dei Ministeri vigilanti delle modifiche regolamentari, di cui alla premessa, è prevista l'estensione oltre il 31 dicembre dell'anno di compimento del trentesimo anno di età delle agevolazioni previste dall'art. 7, c. 1, limitatamente al solo contributo soggettivo minimo, e dall'art. 7, c. 3 per coloro che si iscrivono per la prima volta alla Cassa entro il trentesimo anno di età, mantenendo il limite di 5 anni di beneficio, senza integrazione figurativa per le annualità oltre quella di compimento del trentesimo anno di età, in questo caso con possibilità di versare volontariamente le relative differenze entro 5 anni con applicazione dei soli interessi legali.

Tale beneficio è riconosciuto al massimo fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del trentesimo anno di età.

Inoltre, per i predetti geometri che beneficiano della riduzione dei contributi è previsto il riconoscimento figurativo dell'intera contribuzione ai fini della determinazione del montante contributivo per il calcolo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità.

Per i geometri praticanti iscritti alla Cassa è dovuto il solo contributo soggettivo minimo in misura pari a un quarto della contribuzione soggettiva obbligatoria minima; è comunque previsto il riconoscimento figurativo dell'intera contribuzione ai fini della determinazione del montante contributivo per il calcolo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità.

Per i geometri che si iscrivono per la prima volta alla Cassa in un'età compresa tra i 31 e i 55 anni e che non hanno dichiarato, nell'anno precedente alla richiesta di iscrizione, un reddito ai fini fiscali superiore ai 10.000 euro, il contributo soggettivo, sia in misura percentuale sia minimo, è ridotto ad un quarto per il primo anno di iscrizione ed alla metà per il secondo anno.

A partire dal 1° gennaio 2025 è prevista l'introduzione, in caso di nascita/adozione, della riduzione per due anni (anno di nascita o anno di entrata in famiglia per le adozioni e anno immediatamente successivo) del 50% dei soli contributi minimi, con copertura figurativa per il soggettivo esclusivamente per il primo anno. L'accredito figurativo non si opera in caso di Totalizzazione, Cumulo e Ricongiunzione. È inoltre prevista la facoltà per il secondo anno di versare volontariamente la differenza di contributo soggettivo entro 5 anni con applicazione dei soli interessi legali. Per entrambi gli anni, se nell'anno di beneficio il reddito prodotto supera la soglia di reddito coperta dal minimo, si decade dall'agevolazione e si deve pagare la differenza entro la scadenza della dichiarazione del reddito prodotto.

d. Contributo Integrativo obbligatorio

È dovuto da tutti gli iscritti in misura pari al 5% sui corrispettivi rientranti nel volume d'affari, compresi:

- i pensionati contribuenti;
- le associazioni o società di professionisti e similari, relativo alla quota di competenza di ogni associato o socio iscritto alla Cassa, in funzione degli utili spettanti al professionista stesso;
- le società di ingegneria o società di capitali che svolgono attività tecnico- ingegneristiche, relativo alla quota di attività professionale riferita ai geometri.

Sono esclusi i praticanti.

Dal 2019 il suddetto contributo in quota parte contribuisce anche ad incrementare il montante contributivo che risulta pertanto costituito da un'ulteriore quota così determinata:

- 2% del volume d'affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2010;
- 1,5% del volume d'affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2000 e fino al 31.12.2009;
- 0,5% del volume d'affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa antecedente al 1.01.2000.

A decorrere dal 2024 è prevista una rimodulazione delle percentuali di retrocessione del contributo integrativo stabilite dall'art. 33, c. 2 ter del Regolamento di previdenza, prevedendo la percentuale del 3% per tutti coloro che si sono iscritti alla Cassa per la prima volta a partire dal 2010, applicando poi una riduzione di 0,1% per ogni anno antecedente fino al raggiungimento della percentuale minima dello 0,5%, come da tabella seguente:

Modulazione aliquote retrocessione in base all'anno di prima iscrizione alla Cassa					
anno	aliquota	anno	aliquota	anno	aliquota
1985	0,50%	1995	1,50%	2005	2,50%
1986	0,60%	1996	1,60%	2006	2,60%
1987	0,70%	1997	1,70%	2007	2,70%
1988	0,80%	1998	1,80%	2008	2,80%
1989	0,90%	1999	1,90%	2009	2,90%
1990	1,00%	2000	2,00%	2010	3,00%
1991	1,10%	2001	2,10%		
1992	1,20%	2002	2,20%		
1993	1,30%	2003	2,30%		
1994	1,40%	2004	2,40%		

L'importo del volume d'affari, posto a base del calcolo della quota da retrocedere al montante contributivo, non può eccedere il limite reddituale di cui all'art. 3, comma 1, del Regolamento sulla Contribuzione per l'applicazione dell'aliquota ordinaria nella determinazione del contributo soggettivo.

La quota da retrocedere al montante contributivo non può essere inferiore, comunque, al 20% del contributo integrativo minimo dovuto nell'anno.

e. Contributo integrativo minimo

È stabilito in misura fissa per tutti gli iscritti, compresi i pensionati contribuenti, per il 2024 pari a € 1.840.⁷

Per i periodi di iscrizione inferiori all'anno solare il contributo integrativo minimo è rapportato al mese; qualora nel corso del medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione, la contribuzione è ininterrottamente dovuta.

I geometri che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa e che beneficiano delle riduzioni non sono tenuti al pagamento del contributo integrativo minimo.

A partire dal 1° gennaio 2025 è prevista l'introduzione, in caso di nascita/adozione, della riduzione per due anni (anno di nascita o anno di entrata in famiglia per le adozioni e anno immediatamente successivo) del 50% dei soli contributi minimi.

f. Contributo di maternità obbligatorio

È stabilito in misura fissa per tutti gli iscritti, compresi i pensionati contribuenti, per il 2024 pari a € 7.

Dall'1.1.2025 all'importo dei contributi minimi e dei redditi previsto per l'anno precedente si applica la rivalutazione indicata dai Regolamenti della Cassa.

⁷ L' aliquota integrativa applicata ad un volume d'affari pari a dieci volte il contributo minimo soggettivo dovuto per l'anno stesso. A seguito dell'approvazione da parte dei Ministeri vigilanti delle modifiche regolamentari, di cui alla premessa, il contributo integrativo minimo dovuto non sarà più vincolato al contributo soggettivo minimo e si rivaluterà ai sensi dell'art. 9 del Regolamento sulla contribuzione.

2.2. Le prestazioni previdenziali della Cassa

Le prestazioni previdenziali della Cassa sono di seguito sintetizzate:

a. Pensione di vecchiaia reddituale

A partire dall'1.1.2019 la pensione di vecchiaia reddituale è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 70 anni di età dopo almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

Nel rispetto del principio del *pro-rata* in relazione alle anzianità maturate, l'importo della pensione di vecchiaia, per la parte valutata con il sistema retributivo, è determinato al momento della maturazione del diritto tenendo conto della normativa regolamentare tempo per tempo vigente e degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione, con un massimo di 40 anni.

Conseguentemente ogni trattamento pensionistico, per la parte cosiddetta reddituale, è attualmente il risultato di cinque distinte modalità di calcolo, articolate secondo il seguente schema:

1) Per gli anni sino al 31.12.1997

Per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, l'importo della pensione annua è pari al **2% di un reddito di riferimento** calcolato come:

- media dei migliori **10** redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto negli ultimi **15** anni solari antecedenti al 31.12.2008;
- rivalutati, in base alla variazione dell'indice del costo della vita fino al momento del pensionamento.

L'aliquota del 2% si applica sui redditi di riferimento di importo sino a € 55.300 (valore 2024). Per i redditi superiori a tale importo, l'aliquota è ridotta secondo il seguente schema:

reddito di riferimento (x)	Aliquota
$x \leq € 55.300$	2,00%
$€ 505.301 \leq x \leq € 82.800$	1,71%
$€ 82.801 \leq x \leq € 96.700$	1,43%
$€ 96.701 \leq x \leq € 110.350$	1,14%

2) Per gli anni dall'1.1.1998 al 31.12.2014

Il reddito di riferimento è calcolato come:

- media dei migliori **25** redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto negli ultimi nei **30** anni solari anteriori alla maturazione della pensione;
- rivalutati, in base alla variazione dell'indice del costo della vita fino al momento del pensionamento.

L'importo della pensione annua è pari a:

- **Per gli anni dall' 1.01.1998 al 31.12.2002:** al 2% dei redditi sino a € 24.850 (valore 2024). Per quelli superiori, l'aliquota è ridotta secondo il seguente schema:

reddito di riferimento (x)	Aliquota
$x \leq € 24.850$	2,00%
$€ 24.851 \leq x \leq € 55.300$	1,75%
$€ 55.301 \leq x \leq € 82.800$	1,50%
$€ 82.801 \leq x \leq € 96.700$	1,10%
$€ 96.701 \leq x \leq € 110.350$	0,70%

- **Per gli anni dall'1.1.2003 al 31.12.2006:** all'1,75% dei redditi sino a € 55.300 (valore 2024). Per quelli superiori, l'aliquota è ridotta secondo il seguente schema:

reddito di riferimento (x)	Aliquota
$x \leq €55.300$	1,75%
$€55.301 \leq x \leq € 82.800$	1,50%
$€82.801 \leq x \leq € 96.700$	1,10%
$€96.701 \leq x \leq € 110.350$	0,70%

- **Dall'1.1.2007:** all'1,75% dei redditi sino a € 13.300 (valore 2024). Per i redditi superiori a tale importo, l'aliquota è ridotta secondo il seguente schema:

reddito di riferimento (x)	Aliquota
$x \leq €13.300$	1,75%
$€13.301 \leq x \leq €39.900$	1,50%
$€39.901 \leq x \leq € 79.650$	1,20%
$€79.651 \leq x \leq €106.300$	0,90%
$€106.301 \leq x \leq €132.850$	0,60%
$€132.851 \leq x \leq €172.750$	0,30%

- **A decorrere dall'1.1.2009:** è prevista la liquidazione della parte di trattamento di vecchiaia riferito ad anzianità contributive eccedenti i 40 anni secondo il metodo contributivo, ferma restando l'applicazione del metodo retributivo per la parte di pensione riferita alle anzianità contributive sino a 40 anni.

3) Per gli anni dall'1.1.2015

Il reddito di riferimento è calcolato come:

- o media dei migliori **30** redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto negli ultimi nei **35** anni solari anteriori alla maturazione della pensione;
- o rivalutati, in base alla variazione dell'indice del costo della vita fino al momento del pensionamento.

L'importo della pensione annua è pari all'1,75% dei redditi sino a € 13.300 (valore 2024). Per i redditi superiori a tale importo, l'aliquota è ridotta secondo il seguente schema:

reddito di riferimento (x)	Aliquota
$x \leq €13.300$	1,75%
$€13.301 \leq x \leq €39.900$	1,50%
$€39.901 \leq x \leq € 79.650$	1,20%
$€79.651 \leq x \leq €106.300$	0,90%
$€106.301 \leq x \leq €132.850$	0,60%
$€132.851 \leq x \leq €172.750$	0,30%

Per le professioniste madri l'arco contributivo di riferimento è il medesimo, ma il numero dei più elevati redditi da utilizzare per il calcolo della media è **ridotto di 2 annualità per ogni figlio, fino al limite dei 25**.

Per il calcolo della media dei redditi non si tiene conto della parte di reddito professionale soggetta all'aliquota contributiva del 3,5%.

La misura della pensione calcolata con il metodo retributivo non può in ogni caso essere inferiore ad un importo minimo pari, nell'anno 2024, ad € 9.750.

I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati nella misura del 100% della variazione annua dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT registrata fino all'anno 2012 e nella misura del 75% della variazione annua del predetto indice per gli anni successivi al 2012.

b. Pensione di vecchiaia

A decorrere dall'1.1.2016 coloro che al raggiungimento del 67° anno di età possano far valere almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa possono chiedere la liquidazione di un trattamento pensionistico di **vecchiaia** determinato secondo il metodo contributivo (senza alcuna integrazione al trattamento), nel rispetto del principio del *pro-rata* in relazione alle anzianità già maturate al 31.12.2009.

La quota di pensione retributiva è calcolata sui redditi dichiarati fino al 31.12.2009.

La misura di tale quota non può essere inferiore al trattamento minimo in vigore presso la Cassa ridotto in proporzione ai mesi di anzianità contributiva maturati fino al 31.12.2009.

È facoltà degli Iscritti che abbiano compiuto 60 anni di età e abbiano almeno 40 anni di contribuzione anticipare la pensione di vecchiaia (**vecchiaia anticipata**). In tal caso la quota reddituale è ridotta nella misura dell'1% per ogni mese di anticipo rispetto all'età anagrafica di 67 anni, con una riduzione minima pari al 12%.

L'importo della pensione così calcolata non potrà comunque essere inferiore a quello risultante dall'applicazione del calcolo contributivo, e comunque l'accesso al trattamento di vecchiaia anticipata è consentito solo a condizione che l'importo della pensione non risulti inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, che per l'anno 2024 è pari a € 6.947,33.

c. Pensione di vecchiaia contributiva

A decorrere dall'1.1.2013 coloro che al raggiungimento del 67° anno di età non abbiano maturato il requisito dei 35 anni di iscrizione e contribuzione possono chiedere, in presenza di un'anzianità di iscrizione e contribuzione non inferiore a venti anni, di ottenere un trattamento previdenziale di **vecchiaia contributiva** determinato esclusivamente secondo il metodo contributivo (senza alcuna integrazione al trattamento), a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, che per il 2024 è pari a € 6.947,33.

In presenza di un'età anagrafica pari o superiore a 70 anni e di un'anzianità contributiva minima effettiva di 5 anni, si prescinde dal predetto requisito di importo minimo.

Il sistema di calcolo contributivo consiste nel moltiplicare il montante individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all'età raggiunta al momento della domanda. Ai fini della determinazione del montante contributivo si tiene conto anche della eventuale contribuzione figurativa riconosciuta ai praticanti e ai neo iscritti.

La quota da retrocedere al montante contributivo non può essere inferiore al 20% del contributo integrativo minimo dovuto nell'anno.

d. Supplementi di pensione

I titolari di pensione di vecchiaia reddituale, di vecchiaia e di vecchiaia contributiva che continuano l'esercizio della professione hanno diritto ad un supplemento di pensione per ogni ulteriore quadriennio di iscrizione e contribuzione alla Cassa.

Tali prestazioni supplementari, reversibili ai beneficiari aventi diritto, sono calcolate con il criterio contributivo.

In caso di cancellazione, la quota di prestazione supplementare è calcolata considerando i periodi contributivi maturati prima della data di cancellazione stessa, anche se inferiori a quattro anni.

e. Pensione di inabilità

La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

- a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale e tale da comportare un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro;
- b) l'iscritto abbia maturato almeno dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e l'iscrizione sia in atto continuativamente da una data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età o, in caso di reinscrizione successiva, le interruzioni nell'iscrizione non superino il periodo complessivo di cinque anni. Se l'inabilità è causata da infortunio il requisito di anzianità è ridotto a cinque anni.

L'ammontare della pensione si determina con le stesse modalità previste per la pensione di vecchiaia reddituale, commisurando la pensione agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione aumentati di dieci sino ad un massimo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi superiori alle indicazioni regolamentari; si considera a tal fine la media del triennio precedente all'anno di pensionamento. In caso di infortunio con anzianità inferiore a 10 anni, la pensione è liquidata in base alla media dei redditi dichiarati alla Cassa fino all'anno del pensionamento.

La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'Albo professionale.

Fermo restando il rispetto degli altri requisiti di legge, ove non sussistano le condizioni previste di età di iscrizione o reinscrizione alla Cassa, la pensione di inabilità spetta con la riduzione di un quindicesimo per ogni anno o frazione di anno di iscrizione o reinscrizione alla Cassa a decorrere dal compimento del quarantesimo anno di età.

f. Pensione di invalidità

La pensione d'invalidità è concessa all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo, per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuta o aggravatasi dopo l'iscrizione, a meno di un terzo, purché in possesso dei medesimi requisiti di anzianità di iscrizione e contribuzione previsti per la pensione d'inabilità. La misura della pensione è pari al 70% della corrispondente pensione di vecchiaia reddituale. L'importo della pensione è ridotto qualora il titolare percepisca redditi da lavoro autonomo o dipendente o da impresa secondo le percentuali previste per gli analoghi trattamenti a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

La prosecuzione dell'attività professionale, seppure in forma ridotta, successivamente al pensionamento di invalidità può dar titolo alla maturazione ad una delle pensioni di vecchiaia al raggiungimento dei rispettivi requisiti (in sostituzione della pensione di invalidità).

g. Pensione di reversibilità

Le pensioni di vecchiaia reddituale, vecchiaia, vecchiaia contributiva ed inabilità ed invalidità sono reversibili ai superstiti secondo le modalità seguenti:

- al coniuge nella misura del 60% della pensione diretta, aumentata del 20% per ogni figlio a carico, con un massimo del 100%;
- in mancanza del coniuge, o alla sua morte, ai figli a carico nella misura del 60% della pensione diretta, aumentata del 20% per ogni figlio a carico oltre il primo, con un massimo del 100%.

L'importo della pensione è ridotto, qualora il titolare percepisca redditi da lavoro autonomo o dipendente o da impresa, secondo le percentuali previste per gli analoghi trattamenti a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

h. Pensione indiretta

La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni previste per la pensione di reversibilità, ai superstiti dell'iscritto deceduto prima di aver raggiunto il diritto a pensione, purché l'iscritto possa far valere almeno dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. La pensione è calcolata con le stesse modalità previste per la pensione di vecchiaia reddituale.

L'importo della pensione è ridotto qualora il titolare percepisca redditi da lavoro autonomo o dipendente o da impresa secondo le percentuali previste per gli analoghi trattamenti a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

i. Regole generali sull'erogazione delle prestazioni previdenziali

Ad esclusione delle pensioni calcolate con il sistema contributivo, i trattamenti pensionistici erogati dalla Cassa a soggetti che non beneficiano di altri trattamenti previdenziali in dipendenza di altra attività esercitata non possono essere inferiori al trattamento minimo tempo per tempo vigente nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (legge n. 544/88), pari a 7.992,01 per il 2024.

Le pensioni erogate dalla Cassa, comprese le prestazioni contributive, nonché tutti i limiti di reddito e i minimi contributivi e pensionistici previsti dalla normativa regolamentare della Cassa, sono rivalutati in base alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, riferite a due anni precedenti la rivalutazione. La perequazione nei confronti dei pensionati diretti e superstiti che si trovino nelle condizioni di cui alla legge n. 843/1978 è operata solo nella misura del 30% del suddetto indice ISTAT. La perequazione si applica tuttavia in misura intera in presenza di altra pensione, a carico di diversa gestione, di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS.

A decorrere dall'1.1.2006 è riconosciuta la **facoltà di totalizzare**, ai sensi del D.lgs. n. 42/2006, alle seguenti condizioni:

- dall'1.1.2012 si possono totalizzare tutti i contributi versati nelle varie gestioni senza alcun limite temporale contributivo;
- può essere chiesta la totalizzazione anche nelle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto a pensione in una gestione o fondo;
- i richiedenti non devono essere già titolari di un trattamento pensionistico;
- è ammessa la somma dei periodi assicurativi presenti in gestioni diverse purché non integralmente coincidenti temporalmente;
- non è possibile effettuare una totalizzazione parziale, sia per quanto riguarda le gestioni, sia per quanto riguarda i periodi contributivi della singola gestione.

Sulle pensioni in totalizzazione non è riconosciuto l'istituto dell'integrazione al trattamento minimo e le stesse sono integralmente cumulabili con i redditi da lavoro.

I titolari di pensione in totalizzazione che continuano l'esercizio della professione hanno diritto ad un supplemento di pensione per ogni ulteriore quadriennio di iscrizione e contribuzione alla Cassa.

Il pagamento delle pensioni in totalizzazione è effettuato dall'I.N.P.S. anche se non ha a carico nessuna quota, ma l'onere rimane a carico delle singole gestioni previdenziali in relazione alle rispettive quote.

A decorrere dall'1.1.2017 è riconosciuta la **facoltà di cumulare** ai sensi della legge di stabilità 2017 (n. 232/2016) alle seguenti condizioni:

- i richiedenti non devono essere già titolari di un trattamento pensionistico;
- è ammesso il cumulo dei periodi assicurativi presenti in gestioni diverse purché non coincidenti temporalmente;
- può essere chiesto il cumulo anche nelle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto a pensione in una gestione o fondo;
- il cumulo non può essere esercitato in forma parziale, sia per quanto riguarda le gestioni, sia per quanto riguarda i periodi contributivi della singola gestione.

I titolari di pensione in cumulo che continuano l'esercizio della professione hanno diritto ad un supplemento di pensione per ogni ulteriore quadriennio di iscrizione e contribuzione alla Cassa.

Sulle pensioni in cumulo non è riconosciuto l'istituto dell'integrazione al trattamento minimo e le stesse sono integralmente cumulabili con i redditi da lavoro.

Il pagamento delle pensioni in cumulo è effettuato dall'I.N.P.S. anche se non ha a carico nessuna quota, ma l'onere rimane a carico delle singole gestioni previdenziali in relazione alle rispettive quote.

3. Collettività assicurate al 31.12.2023

I competenti Uffici della Cassa hanno fornito i dati di natura anagrafica ed economica relativi alla collettività partecipante alla Cassa al 31.12.2023 che, in base alle principali norme che regolano la gestione, può essere suddivisa nei seguenti gruppi:

- a) geometri iscritti alla Cassa non ancora pensionati che versano contributi soggettivi ed integrativi (di seguito **"attivi"**);
- b) geometri che non risultano più iscritti alla Cassa ma hanno tuttora una posizione "aperta" nell'archivio della Cassa stessa, non avendo richiesto né la liquidazione delle prestazioni né la restituzione dei contributi versati (di seguito **"ex attivi"**) e pertanto non versano né il contributo soggettivo né il contributo integrativo;
- c) società di ingegneria o società di capitali che svolgono attività tecnico- ingegneristiche, le quali versano alla Cassa solo il contributo integrativo;
- d) pensionati ancora iscritti alla Cassa che versano contributi soggettivi ed integrativi (di seguito **"pensionati contribuenti"**);
- e) pensionati che hanno interrotto l'attività professionale e quindi non sono più iscritti alla Cassa (di seguito **"pensionati non contribuenti"**).

I dati rilevati sono stati sottoposti ad un attento controllo di congruità e in qualche caso sono state introdotte opportune rettifiche e/o integrazioni.

In particolare, si avverte che poiché i dati più recenti relativi ai redditi ed ai volumi d'affari per l'anno 2023 non sono totalmente disponibili alla data di rilevazione, nel presente paragrafo sono indicati gli importi relativi al 2023 stimati secondo quanto riportato nel paragrafo 8.

Peraltro, ai fini delle elaborazioni, come sarà successivamente illustrato, si è proceduto ad aggiornare ove necessario mediante stime gli importi rilevati, sia per gli attivi sia per i pensionati contribuenti. Inoltre, non sono stati considerati 4.534 iscritti deceduti prima del 2022 e 7.382 ex attivi per i quali sono state comunicate anzianità di iscrizione alla Cassa nulle e non sono presenti contributi versati.

In merito all'anzianità di iscrizione e contribuzione è opportuno precisare che tale valore è comprensivo dei soli periodi per i quali risulta verificata la regolarità contributiva.

Il reddito professionale medio stimato per il 2023 per gli attivi è risultato di 35.659 euro, mentre il volume d'affari medio è pari a 51.947 euro.

Per quanto riguarda le società di ingegneria o società di capitali che svolgono attività tecnico-ingegneristiche, il contributo integrativo dovuto per il 2023 è pari a 3.845 migliaia di euro.

Nelle tavole riportate nell'**Allegato A** si riportano le seguenti grandezze osservate al 31.12.2023:

- **Tavola 1** - La distribuzione per classi di età e per sesso degli attivi iscritti alla Cassa, dove si forniscono anche l'anzianità media, l'età media, il reddito professionale medio ed il volume d'affari medio prodotti nel 2023
- **Tavola 2** - La suddivisione degli attivi per categorie di reddito (alta, bassa e praticanti) e per sesso
- **Tavola 3** - La distribuzione per classi di età degli ex attivi della Cassa
- **Tavola 4 e 5** - La distribuzione dei principali dati demografici ed economici relativi ai pensionati contribuenti, distinti rispettivamente per classi di età e per tipo di pensione
- **Tavola 6 e 7** - La distribuzione dei principali dati demografici ed economici relativi ai pensionati non contribuenti, distinti rispettivamente per classi di età e per tipo di pensione

- **Tavola 8 e 9** - La distribuzione dei principali dati demografici ed economici relativi ai pensionati in totalizzazione, distinti rispettivamente per classi di età e per tipo di pensione

Al 31.12.2023 gli attivi iscritti alla Cassa risultano 68.249, con età media di 49 anni e anzianità media di iscrizione e contribuzione alla Cassa di 18 anni. Osservando la distribuzione degli stessi per classi di età si rileva che il 71,7% degli attivi ha un'età compresa tra 40 e 64 anni e che le donne incidono per l'11% sul totale degli attivi.

Gli ex attivi della Cassa sono 70.930, con età media di 61,0 anni e anzianità media di iscrizione alla Cassa di 8,5 anni.

I pensionati ancora iscritti alla Cassa (pensionati contribuenti) sono 7.290 e quelli non più iscritti alla Cassa (pensionati non contribuenti) sono 27.973, così suddivisi:

Tipo Pensione	Pensionati contribuenti	Pensionati non contribuenti
Vecchiaia reddituale	1.004	4.871
Invalità/inabilità	949	698
Anzianità	3.906	4.320
Pensioni contributive	498	4.288
Vecchiaia (ex anticipata)	933	1.983
Pensioni indirette	0	2.809
Pensioni di reversibilità	0	9.004
Totale	7.290	27.973

Ai predetti 27.973 pensionati si aggiungono 3.680 pensioni in totalizzazione, erogate dall'I.N.P.S. ma di competenza della Cassa, per un importo complessivo di 34.305 migliaia di euro.

Per le pensioni indirette e di reversibilità si intende come pensionato l'intero nucleo superstite.

Si rileva che i pensionati contribuenti presenti al 31.12.2023 percepiscono mediamente una pensione di importo pari a circa due volte (1,6) quella percepita dai pensionati non contribuenti presenti alla stessa data.

Si osserva inoltre che, relativamente alla percentuale annua di rivalutazione delle pensioni, circa il 55,5% dei trattamenti dei pensionati non contribuenti e il 75,6% di quelli dei pensionati contribuenti sono rivalutati annualmente con il 100% dell'inflazione, mentre la rivalutazione annua dei rimanenti trattamenti è pari al 30% dell'inflazione.

In definitiva, dai dati rilevati risulta che l'indice di pensionamento (rapporto pensionati/attivi) è pari, al 31.12.2023, al 51,6%; il predetto indice è stato ottenuto rapportando la numerosità complessiva dei pensionati (contribuenti e non contribuenti), pari a 38.943 unità, alla numerosità totale dei contribuenti (attivi e pensionati), pari a 75.539 unità, escludendo, ovviamente, gli ex attivi. Il rapporto fra contribuenti e pensionati è quindi pari a 1,9.

4. Situazione finanziaria della gestione

Secondo le disposizioni del Decreto, i prospetti del bilancio tecnico devono essere redatti assumendo quale base contabile i risultati dell'ultimo bilancio consuntivo disponibile; nel seguito sono pertanto riportati i valori dedotti dal bilancio consuntivo della Cassa al 31.12.2023.

La situazione patrimoniale della gestione della Cassa al 31.12.2023, come riportata nel bilancio consuntivo, mostra un patrimonio netto a fine anno di 2.761,4 milioni di euro (con un aumento del 7,1% circa rispetto al 31.12.2022), con un risultato netto d'esercizio pari a 182,9 milioni di euro.

Le attività della Cassa sono costituite essenzialmente da crediti per 1.289,0 milioni di euro (45,4%), immobilizzazioni finanziarie per 1.235,2 milioni di euro (43,5%), e da immobili per 182,6 milioni di euro (6,4%).

Le entrate contributive previdenziali della Cassa sono state, per il 2023, pari a 764,5 milioni di euro (esclusi i contributi per maternità, pari a 2,3 milioni di euro), di cui 510,4 milioni di euro per contributi soggettivi e 224,9 milioni di euro per contributi integrativi.

Nel corso dell'esercizio 2023 la Cassa ha erogato prestazioni pensionistiche per 538,9 milioni di euro e indennità di maternità e paternità per 1,4 milioni di euro.

Nel seguente prospetto si riporta il tasso di rendimento nominale del patrimonio dell'ultimo quinquennio al netto delle spese e delle imposte, calcolato dai competenti Uffici della Cassa.

ANALISI DEI RENDIMENTI DELLA CASSA NEL QUINQUENNIO 2016-2020						
(Importi in migliaia di euro)	2019	2020	2021	2022	2023	Media 2019-2023
Redditi immobiliari	9.769	9.854	9.757	9.559	7.452	9.278
Redditi mobiliari e interessi sui c/c	24.367	27.481	25.438	7.753	14.110	19.830
Totale redditi patrimoniali	34.136	37.335	35.195	17.312	21.562	29.108
Perdite di gestione	0	0	0	0	0	0
Risultati complessivi gestione patrimoniale	34.136	37.335	35.195	17.312	21.562	29.108
Costi e imposte di gestione	9.584	2.458	9.462	8.389	11.723	8.323
Redditi patrimoniali netti	24.552	34.877	25.733	8.923	9.839	20.785
Capitale medio Complessivo investito	1.453.144	1.379.995	1.310.282	1.313.073	1.383.348	1.367.968
Rendimento nominale medio lordo	1,69%	2,53%	1,96%	0,68%	0,71%	1,51%

5. Impostazione delle valutazioni attuariali

Le valutazioni, effettuate con il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, come previsto dall'art. 2, comma 2 del Decreto, sono realizzate per gli anni 2024-2073.

Per ciascuno dei predetti anni di valutazione sono stati determinati gli oneri e i contributi della gestione in relazione all'evoluzione numerica dei partecipanti alla Cassa.

Partendo dalle rilevazioni al 31.12.2023 riguardanti i professionisti attivi, gli ex attivi, i pensionati contribuenti e i pensionati non contribuenti, si è seguita l'evoluzione nel tempo di ciascuno dei predetti gruppi con le seguenti ipotesi di base:

- per gli attivi:
 - sono adottate le indicazioni ministeriali circa il tasso di variazione dell'occupazione complessiva, mantenendo costante anche per il periodo successivo al 2070 il valore relativo al periodo 2066-2070;
 - si è ipotizzata la liquidazione delle pensioni di vecchiaia al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti, tenendo altresì conto di quanto previsto dalla disciplina in materia di totalizzazione. È stata inoltre ipotizzata una probabilità di uscita anticipata per vecchiaia ai sensi dell'art. 3, comma 3;
 - si è ipotizzato che al momento del pensionamento di vecchiaia:
 - il 40% degli attivi diventi pensionato, cessando l'iscrizione alla Cassa
 - il restante 60% continui l'attività professionale divenendo pensionato contribuente.

Tale frequenza è stata dedotta dall'esperienza specifica della collettività in questione.

- se al raggiungimento dell'età di vecchiaia non è stato raggiunto il requisito di anzianità minima è stata prevista la prosecuzione dell'attività fino ad un massimo di 75 anni;
- per gli ex attivi

È stata prevista l'erogazione della prestazione contributiva, nelle seguenti due modalità:

 - al compimento dei 67 anni di età con almeno 20 anni di anzianità contributiva, a condizione che l'importo della pensione risulti essere almeno pari a 1,5 volte l'assegno sociale;

- al compimento dei 70 anni di età con almeno 14 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dal limite dell'assegno sociale.

- pensionati contribuenti (attuali e futuri)

Si è ipotizzato la continuazione dell'attività professionale da pensionato fino al massimo a 80 anni di età (salvo il completamento del periodo necessario per l'erogazione del supplemento in corso di maturazione al compimento degli 80 anni di età).

Pertanto, si è ipotizzato la cessazione dall'attività per tutti gli attuali pensionati contribuenti di età superiore a 80 anni al termine del supplemento in corso di maturazione.

- ai fini del calcolo delle future pensioni indirette e di reversibilità

In mancanza di una rilevazione delle famiglie dei professionisti censiti, il nucleo superstite è attribuito per sorteggio al momento del decesso del dante causa, in base al sesso e all'età dello stesso al momento del decesso.

La metodologia è descritta nel successivo paragrafo 6, mentre i paragrafi 7, 8 e 9 illustrano le basi tecniche demografiche, economiche e finanziarie utilizzate nelle valutazioni, cioè le probabilità con cui avvengono i vari passaggi tra i gruppi. In particolare, i dati economici di ciascun individuo sono stati costruiti secondo le norme regolamentari e le ipotesi evolutive descritte nei paragrafi 8 e 9.

Nelle proiezioni è stato così possibile determinare, anno per anno, i probabili oneri e contributi della Cassa, oltre ai redditi del patrimonio e alle spese di amministrazione, proiettando le posizioni previdenziali dei singoli professionisti per gli anni previsti, allo scopo di redigere il bilancio previsivo della Cassa, illustrato nel paragrafo 11. Tale bilancio è il corretto indicatore dell'andamento tendenziale delle entrate e uscite della Cassa, oltre a fornire indicazioni indispensabili per il controllo di congruità delle attività patrimoniali tenendo conto degli specifici impegni previsti.

6. Metodologia seguita nelle valutazioni

Il modello attuariale utilizzato per la valutazione sul bilancio tecnico è un modello di tipo stocastico, che disegna l'evoluzione futura di uno schema di previdenza attraverso traiettorie di variabili aleatorie che seguono determinati processi stocastici e consentono di determinare l'evoluzione dei parametri ricercati sulla base delle distribuzioni di probabilità delle grandezze di riferimento considerate.

Alla base della metodologia utilizzata c'è un modello di evoluzione del collettivo di tipo multistato, che permette di rappresentare la traiettoria dei possibili stati che un iscritto alla Cassa può assumere nel tempo secondo la suddivisione in gruppi scelta (es. attivo contribuente, silente).

Per la valutazione dei flussi del bilancio tecnico si è utilizzato pertanto il metodo degli anni di gestione su base individuale e per sorteggio (MAGIS, una specifica applicazione del Metodo Montecarlo per i modelli attuariali). Tale metodo permette di raggiungere la massima attendibilità dei risultati e di utilizzare tutte le informazioni disponibili a livello individuale, senza procedere ad alcun raggruppamento per età ed anzianità.

Il metodo parte dall'accertamento della situazione specifica, all'epoca di rilevazione, di ciascun partecipante alla Cassa e prevede anno per anno, per l'arco di tempo in esame, l'evolversi della situazione secondo quanto di seguito descritto:

a. Collettività degli attivi

Per un attivo ogni anno possono verificarsi i seguenti eventi

- morte: determina il passaggio allo stato di pensionato superstite o l'uscita definitiva dalla collettività, a seconda che venga attribuita o meno la famiglia superstite;
- invalidità: determina il passaggio allo stato di pensionato di invalidità;
- cessazione dall'attività senza aver maturato il diritto a pensione: determina il passaggio allo stato di ex attivo;

- pensionamento per raggiunti requisiti di età e/o di anzianità: determina il passaggio allo stato di pensionato di vecchiaia, contribuente o non contribuente, o di pensionato di anzianità.

Se non si verifica nessuno dei predetti eventi, l'iscritto resta attivo e si procede all'attribuzione del reddito professionale e del volume d'affari tenendo conto dell'anzianità di iscrizione raggiunta e degli incrementi connessi alla produttività; se invece diviene pensionato si calcola l'ammontare della pensione spettante.

b. Collettività degli ex attivi

Per un ex attivo ogni anno possono verificarsi i seguenti eventi:

- morte; determina il passaggio allo stato di pensionato superstite o l'uscita definitiva dalla collettività, a seconda che venga attribuita o meno la famiglia superstite;
- raggiungimento dell'età prevista come requisito per la pensione di vecchiaia; determina il passaggio allo stato di pensionato di vecchiaia, o l'erogazione della prestazione contributiva in relazione all'anzianità maturata, o l'uscita definitiva dalla collettività.

c. Collettività dei pensionati contribuenti

Per un pensionato contribuente ogni anno possono verificarsi i seguenti eventi:

- morte; determina il passaggio allo stato di pensionato superstite o l'uscita definitiva dalla collettività, a seconda che venga attribuita o meno la famiglia superstite;
- raggiungimento degli 80 anni di età (o dell'età, successiva agli 80 anni, raggiunta al momento del completamento del periodo necessario per poter percepire il supplemento di pensione in corso di maturazione); determina il passaggio allo stato di pensionato non contribuente.

Se non si verifica nessuno dei predetti eventi l'iscritto resta pensionato contribuente e si procede all'attribuzione del reddito professionale e del volume d'affari ai fini tenendo conto esclusivamente degli incrementi connessi alla produttività; se invece matura il periodo necessario per la liquidazione di un supplemento di pensione lo stesso gli viene liquidato in aggiunta alla pensione già percepita.

d. Collettività dei pensionati diretti non contribuenti

Per un pensionato diretto non contribuente ogni anno può verificarsi l'evento morte, che determina l'uscita dallo stato di pensionato diretto non contribuente e il passaggio allo stato di pensionato superstite o l'uscita definitiva dalla collettività dei partecipanti alla Cassa, a seconda che venga attribuita o meno la famiglia superstite.

e. Collettività dei pensionati indiretti non contribuenti

Per ciascun componente il nucleo familiare superstite ogni anno possono verificarsi i seguenti eventi:

- morte; determina la modifica o l'estinzione (se è unico componente del nucleo superstite) del nucleo e quindi l'uscita definitiva dalla collettività;
- raggiungimento dell'età massima per il diritto alla pensione (se il componente del nucleo in questione è un figlio); determina la modifica o l'estinzione (se è unico componente del nucleo superstite) del nucleo e quindi, in quest'ultimo caso, l'uscita definitiva dalla collettività.

In ogni anno di valutazione si è poi provveduto all'integrazione della collettività degli attivi con i previsti nuovi iscritti alla Cassa.

Le informazioni necessarie per le valutazioni sono state, come detto, in parte rilevate e in parte attribuite (redditi, famiglie etc.).

La permanenza nei vari gruppi (attivi, ex attivi, pensionati contribuenti, pensionati), il passaggio tra i gruppi stessi e l'attribuzione dei dati mancanti sono regolati dalle norme regolamentari e di legge e da opportune probabilità (descritte nel successivo paragrafo).

Tenendo conto dei dati di base demografici ed economici e della possibilità del verificarsi degli eventi descritti, sono state effettuate le proiezioni dei redditi e degli oneri per ogni singola posizione simulandone la vita nella Cassa.

Tutti gli importi relativi a redditi, contributi e prestazioni sono annualmente rivalutati, nel quadro delle ipotesi adottato, tenendo conto delle norme regolamentari e legislative.

Sono state altresì stimate le ricongiunzioni passive (con trasferimento della posizione assicurativa presso altro Ente di previdenza), sia di riscatti e ricongiunzioni attive (con versamento contributivo degli oneri di riscatto e con trasferimento della posizione assicurativa da altro Ente di previdenza).

Infine, per garantire la stabilità dei risultati, la vita *assicurativa* di ogni individuo appartenente alle collettività alla Cassa viene simulata, per tutti gli anni di valutazione, per un adeguato numero di repliche.

7. Basi tecniche demografiche

Al fine di procedere alle valutazioni di oneri e contributi è necessario definire un completo e coerente sistema di basi tecniche e di ipotesi evolutive di ordine demografico, economico e finanziario.

Il presente paragrafo illustra il quadro di basi tecniche demografiche, mentre nei paragrafi 8 e 9 saranno illustrate le ipotesi evolutive economico-finanziarie.

Le basi tecniche demografiche riguardano:

- l'eliminazione dallo stato di attivo
- l'attribuzione e l'evoluzione dei nuclei familiari
- l'eliminazione dallo stato di pensionato
- le basi tecniche demografiche relative ai nuovi ingressi
- l'evoluzione dei passaggi per categorie reddituali

Le basi tecniche adottate risultano coerenti con le indicazioni fornite dal Decreto e dai Ministeri Vigilanti.

7.1. Eliminazione dallo stato di attivo

Per quanto riguarda le frequenze di eliminazione dallo stato di attivo, le informazioni sono state desunte dai dati sulla popolazione italiana o dai dati forniti dai competenti Uffici della Cassa.

Si precisa che non si è ritenuto opportuno considerare tra le cause di eliminazione dal gruppo degli attivi l'inabilità in quanto evento, nel caso specifico, estremamente raro.

In conclusione, per le eliminazioni dallo stato di attivo, sono state scelte le seguenti basi tecniche demografiche, distinte per età e sesso:

- a. probabilità di morte: pari alle probabilità di morte della popolazione italiana 2023 (fonte: ISTAT) opportunamente ridotte in base alla specifica esperienza della Cassa nel periodo 2008-2023 e proiettate per consentirne l'aggancio al progressivo aumento della speranza di vita; ai fini dell'aggancio alla variazione della speranza di vita si è fatto riferimento alle proiezioni ISTAT relative agli anni 2011-2065 (scenario centrale);
- b. probabilità di eliminazione per cancellazione dalla Cassa: ricavate dall'esperienza specifica della collettività in esame nel periodo 2014-2023;
- c. probabilità di eliminazione per invalidità: ricavate tenendo conto dell'esperienza specifica della collettività in esame nel periodo 2013-2023.

Nella tabella successiva si forniscono le probabilità di cui alle lettere a), b) e c), distinte per sesso, per semplicità riportate a livello quinquennale.

PROBABILITÀ DI ELIMINAZIONE DEGLI ATTIVI (per 1.000)						
ETÀ/SESSO	MORTE (*)		CANCELLAZIONE		INVALIDITÀ	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
20	0,248	0,101	15	15	0,016	0,018
25	0,266	0,107	35	35	0,093	0,144
30	0,334	0,143	45	60	0,140	0,252
35	0,418	0,222	35	45	0,186	0,432
40	0,642	0,373	25	40	0,264	0,756
45	1,042	0,623	20	30	0,465	1,278
50	1,500	0,937	20	20	0,977	2,088
55	2,393	1,441	20	20	2,000	3,240
60	3,809	2,315	20	30	3,829	4,824
65	6,985	3,998	75	90	6,805	4,824

(*) valore "iniziale "non proiettato

Sono state previste inoltre le seguenti uscite:

- per vecchiaia
a decorrere dal momento del raggiungimento dell'età di vecchiaia stabilita dal Regolamento, alla maturazione del requisito di anzianità minima tempo per tempo richiesta.
L'età limite di pensionamento, come già detto, è di 75 anni.
- al raggiungimento dei requisiti necessari per la vecchiaia anticipata
è stata ipotizzata una probabilità di uscita anticipata per vecchiaia ai sensi dell'art. 3 comma 3.
- frequenza uscita al compimento dell'età di vecchiaia per i silenti e 75 anni per gli attivi
 - o 70% annuo per gli anni 2024 e 2025
 - o 100% annuo dal 2026
- "silenti definitivi": sono coloro i quali arrivano all'età di vecchiaia con meno di 14 anni di anzianità al netto di quelli con almeno un anno di morosità e pertanto eliminati dal collettivo al compimento dell'età di vecchiaia.

7.2. Attribuzione ed evoluzione dei nuclei familiari

Il nucleo superstite è stato attribuito per sorteggio al momento del decesso del dante causa, in base al sesso e all'età dello stesso al momento del decesso.

Le basi tecniche necessarie per tale attribuzione sono state tratte da specifiche elaborazioni I.N.P.S., in materia:

- probabilità di lasciare famiglia (ridotte all'80%)
- struttura familiare dei nuovi nuclei superstiti
- età media dei componenti dei nuovi nuclei superstiti.

7.3. Eliminazione dallo stato di pensionato

Per l'eliminazione dallo stato di pensionato sono state adottate le probabilità di morte della popolazione italiana 2023 (fonte: ISTAT), opportunamente ridotte per tener conto dell'esperienza relativa alla collettività in esame nel periodo 2008-2023 e proiettate per consentirne l'aggancio al progressivo aumento della speranza di vita.

A fini dell'aggancio alla variazione della speranza di vita si è fatto riferimento alle proiezioni ISTAT relative agli anni 2011-2065 (scenario centrale).

Sono state così ottenute le probabilità di eliminazione per morte dei:

- pensionati (contribuenti e non)
- dei componenti dei nuclei superstiti

Nella tabella successiva si riportano, da 70 anni in poi a livello quinquennale, le predette probabilità distinte per sesso. Si precisa che la suddetta tavola espone i valori "iniziali" delle probabilità e non quelle tempo per tempo ipotizzate in base alla citata proiezione.

PROBABILITÀ DI ELIMINAZIONE DEI PENSIONATI PER MORTE (per 1.000- valori "iniziali" non proiettati)		
ETÀ	Maschi	Femmine
70	12,587	6,749
75	21,623	13,288
80	41,685	27,767
85	75,268	55,444
90	150,404	120,477
95	250,317	218,091
100	392,914	347,233

Per i pensionati contribuenti: l'età limite di iscrizione all'Albo professionale è stata posta pari a 80 anni.

Al raggiungimento di tale età sono state ipotizzate certe le dimissioni dall'Albo professionale e, quindi, il passaggio al gruppo dei pensionati non contribuenti (salvo completamento del periodo necessario per l'erogazione del supplemento di pensione in corso di maturazione al compimento degli 80 anni.

Il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità per gli orfani: è stabilito che permanga mediamente sino al raggiungimento dei 24 anni di età.

I coefficienti di trasformazione del montante contributivo in rendita utili per la determinazione dei supplementi di pensione e delle prestazioni contributive: dal 2023 sono stati adottati i nuovi valori, determinati in base agli aggiornamenti previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 1.12.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 294 del 17.12.2022, e successivamente sono stati aggiornati in base al progressivo aumento della speranza di vita e con la cadenza prevista dalla vigente normativa.

7.4. Basi tecniche demografiche relative ai nuovi ingressi

Determinate le uscite per qualsiasi causa da ciascun gruppo considerato, per seguire la dinamica del collettivo in esame, si è poi provveduto all'integrazione della numerosità degli attivi mediante nuovi ingressi.

Come detto, l'andamento della popolazione degli iscritti in attività è stato determinato in base al tasso di variazione dell'occupazione complessiva secondo le più recenti indicazioni fornite dai Ministeri Vigilanti.

Le distribuzioni per età all'ingresso dei nuovi iscritti, riportate nella tabella successiva, sono state determinate, distinte per età e sesso, sulla base delle nuove iscrizioni alla Cassa registrate nel periodo 2017-2023.

I nuovi ingressi nella collettività avvengono nella categoria dei geometri e nella categoria dei praticanti:

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEI NUOVI INGRESSI PER ETÀ, PER SESSO E PER CATEGORIA				
ETÀ (anni)	GEOMETRI		PRATICANTI	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
MEDIA	28,6	27,4	20,9	21,4
18	0%	0%	5%	0%
19	0%	0%	35%	39%
20	1%	1%	24%	25%
21	4%	6%	10%	8%
22	15%	20%	8%	6%
23	12%	15%	5%	5%
24	10%	12%	3%	3%
25	7%	6%	2%	2%
26	6%	4%	1%	2%
27	5%	4%	1%	2%
28	4%	3%	1%	1%
29	4%	3%	1%	1%
30	3%	2%	1%	1%
31	2%	2%	1%	1%
32	2%	2%	1%	1%
33	2%	2%	1%	1%
34	2%	2%	0%	1%
35	2%	2%	0%	1%
36	2%	1%	0%	0%
37	2%	1%	0%	0%
38	2%	1%	0%	0%
39	2%	1%	0%	0%
40	1%	1%	0%	0%
41	1%	1%	0%	0%
42	1%	1%	0%	0%
43	1%	1%	0%	0%
44	1%	1%	0%	0%
45	1%	1%	0%	0%
46	1%	1%	0%	0%
47	1%	1%	0%	0%
48	1%	1%	0%	0%
49	1%	1%	0%	0%
50	1%	0%	0%	0%

7.5. Evoluzione dei passaggi per categorie reddituali

Determinate le uscite per qualsiasi causa da ciascuna categoria, occorre provvedere all'integrazione della consistenza numerica delle stesse mediante passaggi dalle altre categorie o ingressi dall'esterno.

Dopo aver analizzato i dati disponibili, come descritto nel paragrafo successivo, si è ritenuto opportuno ipotizzare per i geometri due diverse categorie reddituali a seconda della carriera professionale e precisamente una categoria reddituale alta e una bassa.

In particolare, l'integrazione numerica della categoria di reddito:

- **Alta:** avviene esclusivamente dalla categoria di reddito bassa al raggiungimento di almeno 10 anni di anzianità contributiva con un massimo di 55 anni di età;
- **Bassa:** avviene dall'esterno o dalla categoria dei praticanti dopo 2 anni di permanenza nella stessa;
- **Praticanti:** avviene solo dall'esterno.

La numerosità all'interno di ciascuna categoria evolve in linea con le ipotesi previste di incremento della popolazione.

8. Attribuzione e sviluppo dei redditi

Per gli attuali iscritti attivi e pensionati contribuenti e per tutti i futuri nuovi iscritti si è proceduto all'attribuzione di un reddito da lavoro professionale con le ipotesi e la metodologia di seguito descritte, tenendo conto dell'ultimo dato disponibile, relativo all'anno 2022 e, qualora presente, all'anno 2023.

Sulla base delle informazioni desumibili dalle rilevazioni effettuate, è stata determinata la distribuzione dei redditi dell'anno 2022 distinta per età e per sesso (senza considerare i redditi nulli o non dichiarati), e sono stati costruiti gli incrementi medi dei redditi per età e sesso mediante perequazione analitica dei dati medi rilevati.

Le procedure in concreto adottate per ottenere le linee necessarie per le valutazioni hanno richiesto:

- l'analisi preliminare delle rilevazioni effettuate
- la definizione del periodo medio:
 - o di evoluzione dei redditi professionali/volumi d'affari
 - o del rapporto tra valori medi finale ed iniziale
 - o dell'andamento degli incrementi reddituali nel periodo considerato
- la perequazione analitica (con formule di tipo iperbolico) dei risultati ottenuti

Tale analisi ha permesso di rilevare due categorie reddituali (alta e bassa), entrambe distinte per sesso ed età.

Per ciascuna categoria è stato poi determinato l'importo medio del reddito professionale all'età iniziale, distinto per sesso.

Gli importi risultanti sono riportati nel prospetto che segue:

REDDITO INIZIALE		
CATEGORIA	SESSO	
	Maschi	Femmine
Alta	€49.500	€45.000
Bassa	€13.300	€12.000
Praticanti	€0	€0

Ai fini di stimare il reddito iniziale 2023, sempre sulla base delle informazioni desumibili dalle rilevazioni effettuate, si sono poi determinate, distintamente per ciascuna categoria e per sesso, le linee evolutive dei redditi professionali e dei volumi d'affari per età.

I valori ottenuti, rispettivamente per le due linee di carriera, sono riportati a livello quinquennale, distintamente per categoria reddituale e per sesso, nella seguente tabella, espressi, per facilità di lettura, con riferimento ad un reddito professionale/volume d'affari iniziale di 1.000 euro.

L'incremento reddituale tra due età si ottiene rapportando i relativi valori della linea.

LINEE DEI REDDITI PROFESSIONALI/VOLUMI D'AFFARI (valore riferimento iniziale €1.000)				
ETÀ (anni)	CARRIERA ALTA		CARRIERA BASSA	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
25	1,000	1,000	1,000	1,000
30	1,200	1,160	1,333	1,400
35	1,333	1,267	1,500	1,600
40	1,429	1,343	1,500	1,600
≥45	1,500	1,400	1,500	1,600

Tali linee, forniscono un quadro "statico" dell'andamento dei redditi professionali e dei volumi d'affari, non tengono conto cioè degli incrementi legati alla produttività, né all'inflazione.

Seguendo le indicazioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del Decreto, il rapporto tra il volume d'affari iniziale e il reddito professionale iniziale è stato stimato, per ciascuna delle categorie reddituali individuate, come media dei valori osservati nell'ultimo quinquennio e mantenuto costante per l'intero periodo di previsione.

I rapporti di cui sopra si sono rivelati pari a:

CATEGORIA REDDITUALE	M	F
Alta	1,40	1,35
Bassa	1,35	1,30

Per quanto riguarda il procedimento di attribuzione del reddito professionale 2023 distinto per stato, si è proceduto nel seguente modo:

- Per i Nuovi Ingressi: i rapporti della tabella sovrastante sono stati ritenuti validi anche per il futuro ai fini dell'attribuzione dei volumi d'affari
- Per gli attuali iscritti: si è proceduto partendo dalle informazioni desumibili dalle rilevazioni effettuate, secondo i seguenti criteri:
 - Per tenere conto dell'incremento dei redditi registrato fino al 2023 per effetto delle misure fiscali sull'edilizia nei casi di reddito 2023 maggiore di zero, se tale reddito è maggiore del reddito 2022 o di 36.000 euro viene conservato, se inferiore a tali limiti viene posto pari al reddito 2022;
 - nei casi di reddito 2022 pari a zero o non dichiarato ma dovuto e reddito 2021 maggiore di zero, il reddito 2023 è stato ottenuto applicando al reddito 2021 il tasso di inflazione relativo agli anni 2023 e 2022;
 - nei casi di reddito 2022 e 2021 pari a zero o non dichiarato ma dovuto e reddito 2020 maggiore di zero, il reddito 2023 è stato ottenuto applicando al reddito 2020 il tasso di inflazione relativo agli anni 2023, 2022 e 2021;
 - nei casi di redditi pari a zero o non dichiarato ma dovuto negli anni 2020-2022, il reddito 2023 è stato ipotizzato pari a zero, ad eccezione degli iscritti con anzianità contributiva inferiore a 3 anni per i quali il reddito 2023 è stato ottenuto applicando al reddito medio iniziale relativo alla carriera bassa, gli incrementi retributivi corrispondenti all'età e al sesso dell'iscritto (tenendo conto della linea reddituale).
 - In tal modo, viene attribuito un reddito professionali 2023 maggiore di zero a 61.121 attivi e un reddito pari a zero a 1.350 attivi.
- Per i pensionati contribuenti: si è proceduto analogamente a quanto adottato per gli attivi, con la differenza che, in assenza di redditi precedenti negli ultimi tre anni, l'attribuzione è stata effettuata ipotizzando un reddito medio pari a 30.000 euro (sia per gli uomini che per le donne) esclusivamente per i nuovi pensionati con decorrenza della pensione nel corso del 2023. A seguito di tale operazione, viene attribuito un reddito professionale 2023 maggiore di zero a 5.712 pensionati contribuenti e un reddito pari a zero a 338 pensionati contribuenti.

Per quanto riguarda il volume d'affari 2023:

- se presente: il dato relativo al 2022 è stato rivalutato con l'inflazione
- altrimenti: è stato applicato al reddito professionale attribuito per il 2023 il rapporto, corrispondente al sesso e alla carriera dell'iscritto, determinato secondo i criteri in precedenza descritti.

Sono stati poi stimati i volumi d'affari dei nuovi iscritti applicando al reddito iniziale i predetti rapporti "volume d'affari /reddito iniziali".

Si dispone così, in situazione statica, di tutti gli elementi per il calcolo dei redditi professionali e dei volumi d'affari percepiti nell'arco della vita lavorativa, utili per la determinazione delle contribuzioni annuali e, all'epoca del pensionamento, per il calcolo della pensione spettante.

9. Ipotesi evolutive economico-finanziarie

Di seguito sono riportate ipotesi previsionali di natura economica e finanziaria indicate dai Ministeri Vigilanti adottate in tutte le valutazioni.

Parametri (valori %)	2024 2027	2028 2030	2031 2035	2036 2040	2041 2045	2046 2050	2051 2055	2056 2060	2061 2065	2066 2070
Tasso di inflazione	1,72	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Produttività	0,27	0,46	0,69	1,13	1,48	1,37	1,32	1,27	1,29	1,24
PIL nominale	3,22	2,60	2,46	2,46	2,66	2,85	2,94	2,95	2,85	2,78

Parametro	Applicazione	Ipotesi adottata
Tasso annuo di incremento nominale dei redditi professionali e dei volumi d'affari	- per attivi e pensionati contribuenti	in linea con il tasso di variazione della produttività generale
Incremento annuo	- del limite della media dei redditi - degli scaglioni di reddito - del contributo minimo soggettivo e integrative - del limite di reddito per la determinazione del contributo soggettivo	pari al tasso di inflazione monetaria
Incremento annuo delle pensioni	- <i>Attuali pensionati</i>	in base al tasso d'inflazione monetaria nelle ipotesi di rivalutazione piena e di rivalutazione ridotta al 30%
	- <i>Nuovi pensionati</i>	in base al tasso d'inflazione monetaria nell'ipotesi di rivalutazione ridotta al 50% per i pensionati non contribuenti e al 30% per i pensionati contribuenti
	- <i>Pensionati in totalizzazione</i>	perequazione al 75% del tasso di inflazione
Rivalutazione dei redditi ai fini del calcolo delle pensioni		- al 100% del tasso d'inflazione monetaria, per gli anni fino al 2012 - al 75% del tasso d'inflazione monetaria, per gli anni successivi
Tasso nominale di rendimento del patrimonio al netto di oneri fiscali e spese		superiore di un punto percentuale al tasso d'inflazione monetaria previsto per l'intero periodo di valutazione

Per la valutazione delle minori entrate legate all'introduzione, in caso di nascita/adozione, della riduzione per due anni, ovvero l'anno di nascita o l'anno di entrata in famiglia per le adozioni e l'anno immediatamente successivo, del 50% dei soli contributi minimi, con copertura figurativa per il soggettivo esclusivamente per il primo anno, è stata analizzata la serie dei pagamenti delle maternità della Cassa per gli ultimi 10 anni, ipotizzando il numero delle possibili future maternità con pagamento del contributo minimo e una frequenza di richiesta della riduzione anche per l'anno successivo. Nelle valutazioni è stata considerata dal 2025 la riduzione dei contributi in entrata per 500 mila euro.

Tra le entrate e le uscite della Cassa, sono state considerate:

a. desunte dal bilancio consuntivo 2023

- le spese generali e di amministrazione della gestione, rivalutate anno per anno con l'indice ISTAT
- le ricongiunzioni attive e passive, rivalutate anno per anno con l'indice ISTAT.

b. desunte dai dati previsionali sul 2024 forniti dalla cassa

- i rendimenti del patrimonio
- la spesa per l'assistenza sanitaria (inclusa LTC), rivalutata negli anni successivi in base alla numerosità del collettivo
- le spese per provvidenze straordinarie, rivalutate successivamente anno per anno con l'indice ISTAT. Dal 2025 è prevista una modifica della percentuale di finanziamento delle provvidenze straordinarie, dall'attuale 1% al 2% delle entrate derivanti dal contributo integrativo. Per tale modifica è stata incrementata l'uscita specifica raddoppiandola dal 2025.
- il patrimonio alla fine dell'anno 2024

10. Risultati delle valutazioni attuariali al 31.12.2023

Le valutazioni attuariali, effettuate nel quadro normativo vigente al 31.12.2023 adottando le ipotesi di natura demografica, economica e finanziaria illustrate nei precedenti paragrafi, hanno condotto alla determinazione, per i cinquanta anni in esame, dei flussi in entrata e in uscita della gestione della Cassa, permettendo la definizione della consistenza patrimoniale per lo stesso periodo.

È stato quindi redatto il nuovo bilancio tecnico di previsione per il periodo 2024- 2073, aggiornato tenendo conto delle indicazioni riportate nei precedenti paragrafi.

L'evoluzione dei flussi finanziari è stata realizzata, a partire dall'1.1.2024, sulla base delle:

• Entrate:

- contributi annui soggettivi e integrativi versati dagli attivi e dai pensionati contribuenti;
- contributi annui versati dalle società di ingegneria;
- contributi di solidarietà;
- contributi volontari;
- riscatti e ricongiunzioni;
- rendimenti del patrimonio;

• Uscite:

- da oneri relativi all'erogazione delle pensioni dirette e ai superstiti, comprese le prestazioni contributive e le pensioni in totalizzazione;
- spese per provvidenze straordinarie;
- spese per assistenza;
- ricongiunzioni passive;
- spese generali e di amministrazione.

Successivamente si è proceduto a calcolare, per ogni anno di valutazione:

- il saldo previdenziale, dato dalla differenza tra ammontare dei contributi e ammontare delle pensioni;
- il saldo corrente, come differenza tra entrate e uscite;
- la consistenza patrimoniale alla fine di ogni anno, ottenuta sommando al patrimonio a inizio anno il saldo corrente tra entrate e uscite;
- l'ammontare della riserva legale, pari a cinque annualità delle rate di pensione in erogazione nell'anno stesso;
- la congruità del patrimonio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto, verificata tramite il rapporto fra la riserva legale e il patrimonio netto.

Nei Grafici che seguono è esposto sinteticamente l'andamento del saldo previdenziale, del saldo corrente, del patrimonio e del differenziale dell'aliquota contributiva, mentre le relative Tavole con i risultati sono riportate nell'Allegato B.

In particolare:

- Tavola 1: Bilancio tecnico di previsione della gestione;
- Tavola 2: Confronto fra patrimonio e riserva legale;
- Tavola 3: Indicatore del differenziale di aliquota contributiva;
- Tavola 4: Sviluppo delle collettività partecipanti alla Cassa;
- Tavola 5: Sviluppo degli attivi;
- Tavola 6: Sviluppo dei pensionati contribuenti;
- Tavola 7: Sviluppo dei pensionati;
- Tavola 8: Sviluppo dei nuovi pensionati;
- Tavola 9: Sviluppo dei contributi degli attivi e dei pensionati contribuenti.

Si osserva che il saldo corrente, il saldo previdenziale e il patrimonio sono sempre positivi nei cinquanta anni considerati. Circa la congruità del patrimonio stesso, il rapporto fra la riserva legale e il patrimonio, riportato nella tabella 2 dell'allegato B, è sempre minore di 1. Alla fine del cinquantennio il rapporto in questione è pari a 0,19, corrispondente ad un patrimonio pari a circa 27 annualità di prestazioni.

GRAFICO 1

SALDO PREVIDENZIALE- SALDO CORRENTE 2024-2073

(Importi in milioni di euro correnti)

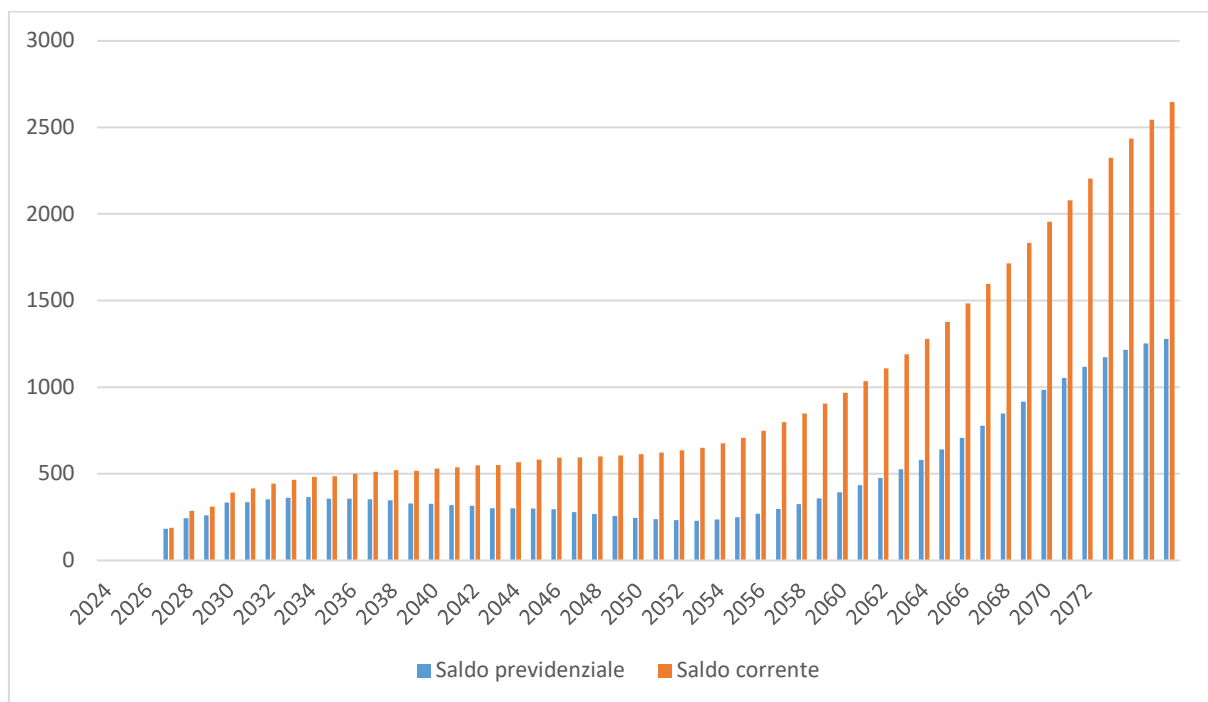


GRAFICO 2

PATRIMONIO – RISERVA LEGALE 2024-2073

(Importi in milioni di euro correnti)

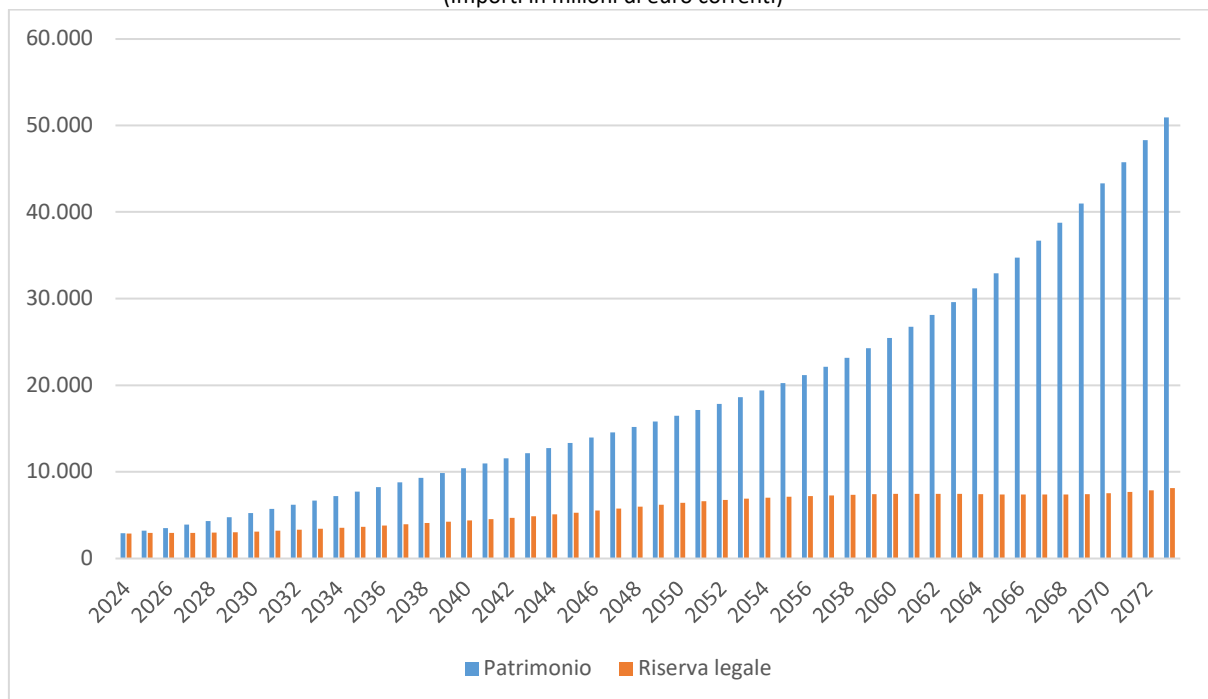
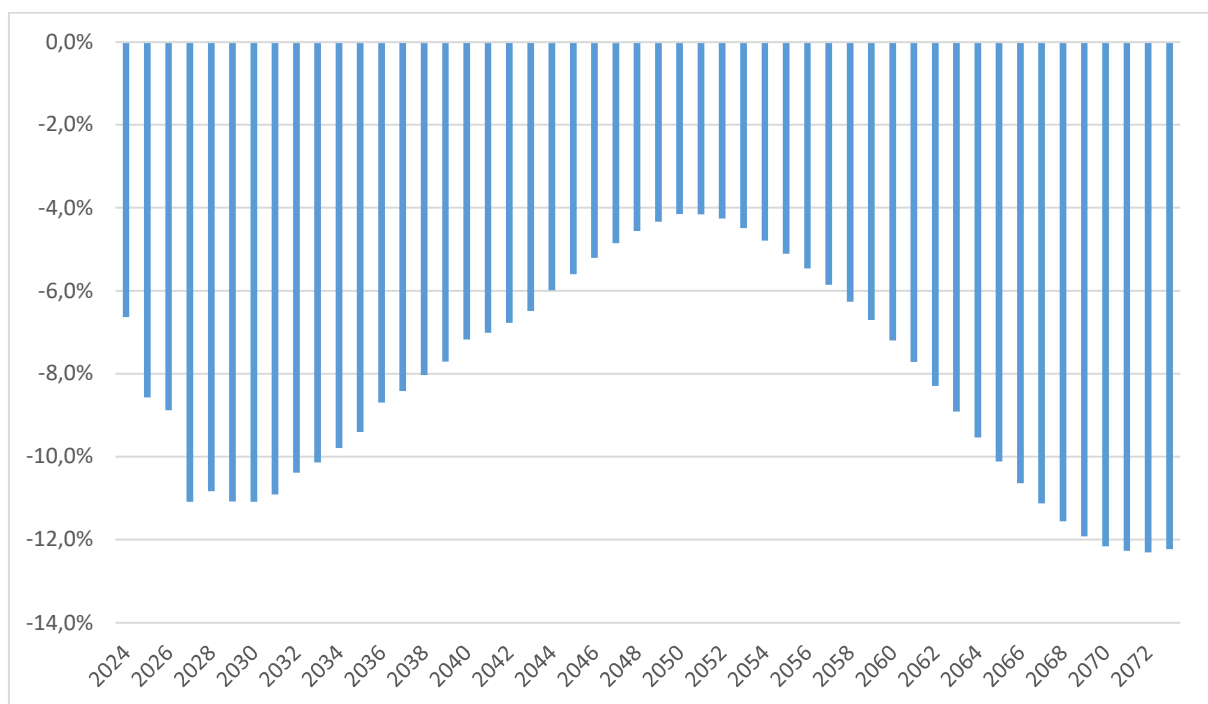


GRAFICO 3

DIFFERENZIALE DI ALIQUOTA CONTRIBUTIVA 2024-2073



11. Tassi di sostituzione

Al fine di verificare l'adeguatezza delle prestazioni il bilancio tecnico deve essere corredato dall'analisi dei tassi di sostituzione calcolati con parametri coerenti con le ipotesi demografiche e macroeconomiche sottostanti la proiezione degli equilibri finanziari di medio e lungo periodo, come indicato nell'art. 4, comma 1 del Decreto.

A tal fine sono state individuate alcune figure- tipo rappresentative degli iscritti alla Cassa, che riflettono i percorsi di carriera "medi" al 31.12.2023, di seguito riportate:

- MASCHIO – CARRIERA ALTA
- MASCHIO – CARRIERA BASSA
- FEMMINA – CARRIERA ALTA
- FEMMINA – CARRIERA BASSA

Per ciascuna figura-tipo, come espressamente richiesto dal Decreto, è stato determinato il tasso di sostituzione dato dal rapporto tra la pensione maturata al momento del pensionamento e l'ultimo reddito.

Tale tasso è stato calcolato tenendo conto dei requisiti minimi di vecchiaia e anzianità tempo per tempo previsti dallo Statuto e nel Regolamento di previdenza ed assistenza, esposti nel paragrafo 2.2, nei casi in cui il pensionamento intervenga dopo un fissato numero di anni rispetto alla data di bilancio di seguito riportato:

N° anni al pensionamento
1
10
20
30
35
40
50

Successivamente si è proceduto a determinare detti tassi sia al lordo che al netto del prelievo fiscale e contributivo, ipotizzando che il reddito fiscalmente imponibile sia costituito solo dal reddito da lavoro professionale o dalla pensione.

Dai valori ottenuti si possono trarre le seguenti conclusioni:

- i tassi di sostituzione presentano differenze al variare dell'anno di pensionamento, poiché cambiano le modalità di calcolo delle prestazioni;
- nell'ipotesi di carriera bassa, è evidente l'effetto dell'attribuzione della pensione minima che garantisce un più elevato livello del tasso di sostituzione;
- per le pensioni di vecchiaia cresce nel tempo il peso della parte contributiva, generalmente di importo più basso; tale effetto è molto più evidente nell'ipotesi di carriera alta;
- la principale differenza fra le pensioni di vecchiaia reddituale e quelle di vecchiaia è dovuta all'effetto della quota contributiva, che aumenta nel tempo, ulteriormente penalizzata dall'età del pensionamento più bassa;

Di seguito sono riportati i tassi di sostituzione calcolati nell'ipotesi di pensionamento con i requisiti minimi di vecchiaia reddituale e di pensionamento con i requisiti minimi di vecchiaia, tempo per tempo vigenti.

I tassi di sostituzioni risentono in maniera positiva anche degli effetti delle modifiche regolamentari approvate dai Ministeri vigilanti con nota del 27 novembre 2024, protocollo n. 13281.

TASSI DI SOSTITUZIONE LORDI E NETTI PER ALCUNE FIGURE-TIPO IN CASO DI PENSIONAMENTO
PER VECCHIAIA REDDITUALE CON I REQUISITI MINIMI (70 anni di età e 35 anni di anzianità)

TASSI DI SOSTITUZIONE	LORDI				NETTI			
	CARRIERA ALTA		CARRIERA BASSA		CARRIERA ALTA		CARRIERA BASSA	
Pensionamento	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
dopo 1 anno	57,30%	57,99%	60,82%	63,53%	72,91%	73,61%	76,05%	81,65%
dopo 10 anni	50,41%	51,00%	62,32%	69,08%	68,10%	69,09%	85,09%	98,19%
dopo 20 anni	46,27%	47,08%	63,30%	70,16%	63,28%	63,76%	86,90%	100,37%
dopo 30 anni	44,04%	44,89%	58,78%	65,15%	60,56%	61,26%	78,65%	90,49%
dopo 35 anni	43,77%	44,63%	59,08%	65,49%	60,23%	60,87%	79,20%	91,14%
dopo 40 anni	43,62%	44,49%	60,15%	66,67%	59,94%	60,57%	81,14%	93,46%
dopo 50 anni	43,45%	44,30%	58,26%	64,57%	59,90%	60,50%	77,75%	89,41%

PER VECCHIAIA CON I REQUISITI MINIMI (67 anni di età e 35 anni di anzianità)

TASSI DI SOSTITUZIONE	LORDI				NETTI			
	CARRIERA ALTA		CARRIERA BASSA		CARRIERA ALTA		CARRIERA BASSA	
Pensionamento	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
dopo 1 anno	48,16%	48,36%	53,04%	55,55%	62,73%	62,97%	66,32%	71,38%
dopo 10 anni	42,16%	42,05%	53,76%	59,18%	57,75%	57,04%	73,39%	84,13%
dopo 20 anni	40,01%	39,67%	54,27%	59,39%	54,72%	53,73%	74,51%	84,96%
dopo 30 anni	45,84%	45,34%	56,74%	61,62%	62,65%	61,86%	75,93%	85,59%
dopo 35 anni	46,70%	46,18%	58,25%	63,20%	63,63%	62,97%	78,08%	87,96%
dopo 40 anni	46,68%	46,15%	59,61%	64,70%	63,66%	62,83%	80,41%	90,69%
dopo 50 anni	46,52%	46,00%	58,00%	62,92%	63,48%	62,82%	77,40%	87,12%

12. Conclusioni

Il bilancio tecnico della Cassa quest'anno, pur rilevando una diminuzione della popolazione degli iscritti dal precedente (al 31.12.2020), riporta una sostanziale stabilità, anche per effetto delle ulteriori modifiche normative (in particolare l'aumento del contributo soggettivo) approvate dai Ministeri vigilanti con nota del 27 novembre 2024, protocollo n. 13281.

Il saldo corrente, il saldo previdenziale e il patrimonio sono sempre positivi nei cinquanta anni considerati. Il rapporto patrimonio/riserva legale è sempre minore di uno.

In merito all'andamento dei redditi, si rileva un miglioramento generale per l'intera categoria, anche legato alle ultime disposizioni sulla fiscalità del settore.

La situazione finanziaria della Cassa sul tutto il periodo considerato risulta quindi sostenibile.

Come noto, le valutazioni attuariali dipendono dal quadro di ipotesi adottato; pertanto, risulta necessario monitorare nel tempo tutte le basi tecniche utilizzate per le elaborazioni, con particolare riguardo alle previsioni dello sviluppo numerico della collettività degli attivi e dei relativi redditi, alla tavola di mortalità e al tasso di rendimento del patrimonio.

Attuario Responsabile

Dott.ssa Tiziana Tafaro

Partner Manager Studio C&A

Dott.ssa Cristina Liserre



ALLEGATO A - DATI STATISTICI AL 31.12.2023

Di seguito una legenda delle grandezze riportate nelle successive tabelle riguardanti le caratteristiche medie anagrafiche ed economiche della collettività in esame.

- **Anz. in anni:** Anzianità di iscrizione e contribuzione alla Cassa al 31.12.2023
- **Reddito:** Reddito professionale medio annuo ai fini stimato per il 2023
- **Volume d'affari:** Volume d'affari medio annuo stimato per il 2023
- **Montante:** Montante dei contributi versati al 31.12.2023
- **Pensione:** Pensione media annua spettante al 31.12.2023

Tutti gli importi sono espressi in euro

ALLEGATO A – TAVOLA 1 - ATTIVI, PER CLASSI DI ETÀ E PER SESSO

ATTIVI	MASCHI			FEMMINE			TOTALE				
Classi di età	N.	Anz.in anni	Reddito	N.	Anz. in anni	Reddito	N.	Anz. in anni	Reddito	Volume d'affari	Età Media totale
≤24	838	1,4	5.756	264	1,5	5.172	1.102	1,4	5.616	7.744	22,9
25-29	2.645	3,3	20.248	651	3,6	16.317	3.296	3,4	19.471	26.738	27,1
30-34	3.983	6,6	33.806	778	7,0	23.168	4.761	6,7	32.068	43.070	32,2
35-39	4.830	9,9	37.928	747	10,7	25.650	5.577	10,0	36.284	51.009	37,1
40-44	7.061	13,3	41.251	1.165	14,7	27.846	8.226	13,5	39.352	57.131	42,3
45-49	9.159	16,6	42.051	1.486	18,3	29.734	10.645	16,8	40.332	58.943	47,0
50-54	8.992	20,0	40.550	988	21,6	29.225	9.980	20,1	39.429	58.012	52,0
55-59	10.014	23,7	40.323	873	26,8	30.712	10.887	23,9	39.552	58.885	57,0
60-64	8.711	27,8	35.401	463	29,5	29.039	9.174	27,9	35.080	52.555	61,8
65-69	3.412	27,2	26.987	80	27,9	22.923	3.492	27,2	26.894	39.288	66,5
70-74	793	21,1	17.084	11	26,8	11.689	804	21,1	17.011	24.615	71,2
75-79	212	16,5	7.165	-	-	-	212	16,5	7.165	10.489	76,6
80-85	72	15,7	1.935	-	-	-	72	15,7	1.935	2.885	81,7
>85	21	10,7	4.651	-	-	-	21	10,7	4.651	5.340	87,7
Totale	60.743	18,2	36.824	7.506	16,2	26.231	68.249	18,0	35.659	51.947	48,97

ALLEGATO A – TAVOLA 2 - ATTIVI, PER CATEGORIA E PER SESSO

Categoria	SESSO	N.	Età in anni	Anz. in anni	Reddito	Volume d'affari
Reddito alto	maschi	22.557	50,1	21,0	72.466	106.864
	femmine	1703	47,2	19,6	60.354	85.817
Reddito basso	maschi	38.047	49,4	16,6	15.828	22.580
	femmine	5.760	43,3	15,3	16.338	22.489
Praticanti	maschi	139	21,9	0,6	0	0
	femmine	43	21,1	0,7	0	0
Totale		68.249	68.249	49,0	18,0	35.659

ALLEGATO A – TAVOLA 3 - EX ATTIVI, PER CLASSI DI ETÀ

EX ATTIVI	TOTALE			
Classi di età	N.	Età in anni	Anzi. in anni	Montante
≤24	88	23,7	1,6	5.639
25-29	908	27,6	2,4	8.266
30-34	3.411	32,3	3,7	11.375
35-39	4.759	37,1	5,1	11.367
40-44	6.270	42,2	6,8	13.457
45-49	7.386	46,9	8,0	17.149
50-54	6.165	52,0	8,5	20.064
55-59	6.315	57,0	9,2	21.976
60-64	6.742	62,0	9,8	22.636
65-69	4.891	67,0	9,6	23.262
70-74	4834	72,1	7,3	18.209
75-79	5997	76,8	7,5	16.437
80-85	6586	82,7	10,5	20.278
>85	6578	94,4	13,3	28.636
Totale	70.930	61,0	8,5	19.023

ALLEGATO A – TAVOLA 4 - PENSIONATI CONTRIBUENTI, PER CLASSI DI ETÀ

PENSIONATI CONTRIBUENTI	TOTALE				
Classi di età	N.	Età in anni	Pensione	Reddito	Volume d'affari
<50	105	45,0	5.140	19.440	25.696
50-54	111	52,2	5.353	21.485	32.947
55-59	218	57,3	6.080	21.818	31.948
60-64	769	62,8	14.937	34.046	51.919
65-69	2.187	67,1	19.968	36.209	56.557
70-74	2.086	71,8	21.622	28.044	44.449
75-79	1.148	76,6	25.025	21.104	34.149
80-84	496	81,7	27.728	17.708	27.881
85-90	139	86,6	26.182	14.756	25.115
>90	31	93,1	31.808	6.647	11.651
Totale complessivo	7.290	70,1	20.552	28.576	44.793

ALLEGATO A – TAVOLA 5 - PENSIONATI CONTRIBUENTI, PER TIPO DI PENSIONE

PENSIONATI CONTRIBUENTI	TOTALE				
Tipo di pensione	N.	Età in anni	Pensione	Reddito	Volume d'affari
Vecchiaia reddituale	1.004	77,8	25.482	22.299	34.533
Invalità	949	60,3	6.834	22.535	33.253
Anzianità	3.906	69,6	25.340	35.758	57.276
Pensioni contributive	498	76,3	4.646	18.458	26.095
Vecchiaia (ex anticipata)	933	70,9	17.649	16.811	25.290
Totale	7.290	70,1	20.552	28.576	44.793

ALLEGATO A – TAVOLA 6.1 - PENSIONATI NON CONTRIBUENTI, PER CLASSI DI ETÀ – PENSIONI DIRETTE

PENSIONATI NON CONTRIBUENTI	TOTALE		
Classi di età	N.	Età in anni	Pensione
<35	-	-	-
35-39	1	39,0	9.018
40-44	9	42,1	6.949
45-49	14	46,9	6.909
50-54	29	52,5	8.088
55-59	72	57,2	8.636
60-64	175	62,7	13.344
65-69	789	67,7	17.360
70-74	2.785	72,3	14.178
75-79	4.534	76,9	14.309
80-84	4.341	82,0	16.051
85-89	2.353	86,5	16.225
90-95	933	91,9	17.887
>95	125	97,3	14.281
Totale	16.160	79,1	15.331

ALLEGATO A – TAVOLA 6.2 - PENSIONATI NON CONTRIBUENTI, PER CLASSI DI ETÀ – PENSIONI INDIRETTE

PENSIONATI NON CONTRIBUENTI	TOTALE		
Classi di età	N.	Età in anni	Pensione
<35	33	16,0	7.788
35-39	5	37,8	9.002
40-44	27	41,9	8.130
45-49	66	47,4	8.868
50-54	155	52,3	7.548
55-59	292	57,3	7.669
60-64	449	62,2	8.561
65-69	763	67,2	8.672
70-74	1.306	72,3	8.706
75-79	2.206	77,0	9.339
80-84	2.532	82,0	9.050
85-89	2.308	86,8	8.986
90-95	1.398	92,0	8.102
>95	273	97,8	6.867
Totale	11.813	79,3	8.787

ALLEGATO A – TAVOLA 7- PENSIONATI NON CONTRIBUENTI, PER TIPO DI PENSIONE

PENSIONATI NON CONTRIBUENTI	TOTALE		
Tipo di pensione	N.	Età in anni	Pensione
Vecchiaia reddituale	4.871	85,3	19.528
Invalità / inabilità	698	68,4	10.165
Anzianità	4.320	75,9	24.301
Pensioni contributive	4.288	78,9	2.559
Vecchiaia (ex anticipata)	1.983	75,2	14.919
Pensioni indirette	2.809	74,5	6.829
Pensioni di reversibilità	9.004	80,8	9.398
Totale	27.973	79,2	12.568

L'età media è calcolata considerando il titolare più anziano.

ALLEGATO A – TAVOLA 8- PENSIONATI IN TOTALIZZAZIONE, PER CLASSI DI ETÀ

PENSIONATI IN TOTALIZZAZIONE	TOTALE		
Classi di età	N.	Età in anni	Pensione
<45	7	38,9	2.063
45-49	12	47,3	5.170
50-54	33	51,7	5.995
55-59	53	57,5	4.932
60-64	152	62,8	7.376
65-69	771	67,4	7.292
70-74	1.497	71,9	9.214
75-79	874	76,7	11.397
80-85	270	81,3	11.857
>85	11	96,5	6.410
Totale	3.680	72,0	9.322

ALLEGATO A – TAVOLA 9- PENSIONATI IN TOTALIZZAZIONE, PER TIPO DI PENSIONE

PENSIONATI IN TOTALIZZAZIONE		TOTALE		
Tipo di pensione	N.	Età in anni	Pensione	
Vecchiaia	1.306	74,9	8.721	
Invalidità / inabilità	52	66,2	13.252	
Anzianità	1.786	71,4	10.489	
Pensioni indirette	243	63,2	5.252	
Pensioni di reversibilità	293	71,1	7.569	
Totale	3.680	72,0	9.322	

L'età media è calcolata considerando il titolare più anziano.

ALLEGATO B - BILANCIO TECNICO AL 31.12.2023

BILANCIO PREVISIVO

COEFFICIENTI DI COPERTURA DELLA RISERVA LEGALE

INDICATORI

SVILUPPI DELLE COLLETTIVITÀ

TUTTI I VALORI SI RIFERISCONO AGLI ANNI 2024– 2073

ALLEGATO B – TAVOLA 1 - BILANCIO TECNICO ANALITICO

Anno	Entrate						Uscite							Saldo previdenz. (contributi-pensioni)	Saldo corrente	Patrimonio fine anno
	Contributi			Rendimenti	Altre entrate	Totale entrate	Pensioni + Totalizzazioni	Altre uscite			Spese amminist.	Totale uscite				
	Contributi pensionistici		Altri (contributi di solidarietà, volontari, riscatti e ricongiunzioni)													
	Soggettivo	Integrativo (compreso ingegneria)						Spese per provvidenze straordinarie	Spese per assistenza	Ricongiunzioni passive						
2024	515,8	228,6	13,4	40,2	0,0	798,0	573,2	1,5	7,2	1,4	25,7	609,0	183,2	189,0	2.909,9	
2025	584,0	234,4	13,6	79,1	0,0	911,1	586,9	3,1	7,2	1,5	26,1	624,8	243,6	286,3	3.196,2	
2026	596,6	238,6	14,0	86,9	0,0	936,1	587,2	3,1	7,3	1,5	26,5	625,6	260,5	310,5	3.506,7	
2027	667,4	242,9	13,9	95,4	0,0	1.019,6	588,1	3,2	7,3	1,5	27,0	627,1	334,6	392,5	3.899,2	
2028	677,2	246,6	13,9	117,0	0,0	1.054,7	600,3	3,2	7,3	1,5	27,5	639,8	335,9	414,9	4.314,1	
2029	694,4	253,0	14,0	129,4	0,0	1.090,8	607,3	3,3	7,4	1,6	28,1	647,7	352,5	443,1	4.757,2	
2030	711,2	259,0	13,9	142,7	0,0	1.126,8	620,5	3,4	7,4	1,6	28,7	661,6	362,0	465,2	5.222,4	
2031	726,1	264,6	13,9	156,7	0,0	1.161,3	638,1	3,4	7,4	1,6	29,2	679,7	364,9	481,6	5.704,0	
2032	739,0	269,5	13,8	171,1	0,0	1.193,4	664,5	3,5	7,3	1,7	29,8	706,8	356,1	486,6	6.190,6	
2033	753,9	275,1	13,8	185,7	0,0	1.228,5	684,6	3,6	7,3	1,7	30,4	727,6	356,5	500,9	6.691,5	
2034	768,0	280,2	13,8	200,8	0,0	1.262,8	707,3	3,6	7,3	1,7	31,0	750,9	353,0	511,9	7.203,4	
2035	781,7	285,2	13,6	216,1	0,0	1.296,6	731,3	3,7	7,3	1,8	31,6	775,7	347,4	520,9	7.724,3	
2036	791,5	288,7	13,6	231,7	0,0	1.325,5	763,5	3,8	7,2	1,8	32,3	808,6	328,5	516,9	8.241,2	
2037	808,5	294,3	13,6	247,2	0,0	1.363,6	788,1	3,8	7,2	1,8	32,9	833,8	326,5	529,8	8.771,0	
2038	826,4	299,5	13,5	263,1	0,0	1.402,5	817,7	3,9	7,1	1,9	33,6	864,2	319,8	538,3	9.309,3	
2039	845,4	305,4	13,5	279,3	0,0	1.443,6	847,1	4,0	7,1	1,9	34,2	894,3	315,3	549,3	9.858,6	
2040	859,3	309,6	13,4	295,8	0,0	1.478,1	880,2	4,1	7,1	1,9	34,9	928,2	300,2	549,9	10.408,5	
2041	882,0	316,3	13,3	312,3	0,0	1.523,9	908,2	4,2	7,0	2	35,6	957,0	301,4	566,9	10.975,4	
2042	904,9	322,5	13,2	329,3	0,0	1.569,9	939,1	4,2	6,9	2	36,3	988,5	299,5	581,4	11.556,8	
2043	927,9	329,0	13,1	346,7	0,0	1.616,7	973,2	4,3	6,9	2,1	37,1	1.023,6	294,7	593,1	12.149,9	
2044	948,6	334,6	12,9	364,5	0,0	1.660,6	1.015,2	4,4	6,8	2,1	37,8	1.066,3	278,8	594,3	12.744,2	
2045	974,6	341,7	12,7	382,3	0,0	1.711,3	1.058,9	4,5	6,8	2,2	38,6	1.111,0	267,9	600,3	13.344,5	
2046	1.001,0	348,9	12,4	400,3	0,0	1.762,6	1.103,9	4,6	6,7	2,2	39,3	1.156,7	256,2	605,9	13.950,4	
2047	1.028,8	356,6	12,2	418,5	0,0	1.816,1	1.149,6	4,7	6,7	2,2	40,1	1.203,3	245,8	612,8	14.563,2	
2048	1.059,0	364,8	12,1	436,9	0,0	1.872,8	1.195,9	4,8	6,7	2,3	40,9	1.250,6	237,7	622,2	15.185,4	
2049	1.090,6	373,3	11,8	455,6	0,0	1.931,3	1.240,7	4,9	6,6	2,3	41,7	1.296,2	232,7	635,1	15.820,5	
2050	1.123,1	382,0	11,6	474,6	0,0	1.991,3	1.284,9	5,0	6,6	2,4	42,6	1.341,5	229,4	649,8	16.470,3	
2051	1.157,5	391,7	11,5	494,1	0,0	2.054,8	1.321,9	5,1	6,6	2,4	43,4	1.379,4	236,4	675,4	17.145,7	
2052	1.192,8	401,7	11,2	514,4	0,0	2.120,1	1.353,8	5,2	6,5	2,5	44,3	1.412,3	249,4	707,8	17.853,5	
2053	1.230,0	411,9	11,2	535,6	0,0	2.188,7	1.380,3	5,3	6,5	2,5	45,2	1.439,8	270,3	748,9	18.602,4	
2054	1.269,6	422,9	11,1	558,1	0,0	2.261,7	1.403,9	5,4	6,5	2,6	46,1	1.464,5	297,1	797,2	19.399,6	
2055	1.308,7	433,7	10,9	582,0	0,0	2.335,3	1.424,9	5,5	6,5	2,6	47,0	1.486,5	325,8	848,8	20.248,4	
2056	1.348,5	444,8	10,7	607,4	0,0	2.411,4	1.443,3	5,6	6,4	2,7	48,0	1.506,0	358,0	905,4	21.153,8	
2057	1.388,5	456,1	10,5	634,6	0,0	2.489,7	1.458,2	5,7	6,4	2,7	48,9	1.521,9	394,2	967,8	22.121,6	
2058	1.429,8	467,8	10,5	663,6	0,0	2.571,7	1.471,7	5,8	6,4	2,8	49,9	1.536,6	433,6	1.035,1	23.156,7	
2059	1.472,1	479,8	10,3	694,7	0,0	2.656,9	1.482,5	6,0	6,4	2,8	50,9	1.548,6	476,9	1.108,3	24.265,0	
2060	1.516,7	492,5	10,2	727,9	0,0	2.747,3	1.490,3	6,1	6,3	2,9	51,9	1.557,5	526,2	1.189,8	25.454,8	
2061	1.562,0	505,2	10,0	763,6	0,0	2.840,8	1.494,5	6,2	6,3	3	52,9	1.562,9	579,7	1.277,9	26.732,7	
2062	1.609,2	518,6	9,8	802,0	0,0	2.939,6	1.494,4	6,3	6,3	3	54,0	1.564,0	640,2	1.375,6	28.108,3	
2063	1.658,5	532,7	9,8	843,2	0,0	3.044,2	1.490,4	6,4	6,3	3,1	55,1	1.561,3	707,5	1.482,9	29.591,2	
2064	1.708,6	547,0	9,7	887,7	0,0	3.153,0	1.483,9	6,6	6,2	3,1	56,2	1.556,0	778,3	1.597,0	31.188,2	
2065	1.758,8	561,5	9,7	935,6	0,0	3.265,6	1.478,4	6,7	6,2	3,2	57,3	1.551,8	848,4	1.713,8	32.902,0	
2066	1.809,9	576,5	9,6	987,0	0,0	3.383,0	1.475,5	6,8	6,2	3,3	58,5	1.550,3	917,2	1.832,7	34.734,7	
2067	1.862,3	591,9	9,7	1.042,0	0,0	3.505,9	1.475,0	7,0	6,1	3,3	59,6	1.551,0	985,6	1.954,9	36.689,6	
2068	1.916,1	608,0	9,7	1.100,7	0,0	3.634,5	1.478,1	7,1	6,1	3,4	60,8	1.555,5	1.052,3	2.079,0	38.768,6	
2069	1.973,0	625,1	9,7	1.163,0	0,0	3.770,8	1.487,2	7,3	6,1	3,5	62,0	1.566,1	1.117,1	2.204,7	40.973,3	
2070	2.030,9	642,8	9,7	1.229,2	0,0	3.912,6	1.507,6	7,4	6,1	3,5	63,3	1.587,9	1.172,3	2.324,7	43.298,0	
2071	2.086,4	659,8	9,5	1.298,9	0,0	4.054,6	1.537,1	7,5	6,0	3,6	64,5	1.618,7	1.215,0	2.435,9	45.733,9	
2072	2.144,1	677,6	9,6	1.372,0	0,0	4.203,3	1.575,1	7,7	6,0	3,7	65,8	1.658,3	1.252,5	2.545,0	48.278,9	
2073	2.203,9	696,1	9,5	1.448,3	0,0	4.357,8	1.626,8	7,9	6,0	3,7	67,1	1.711,5	1.279,0	2.646,3	50.925,2	

(Importi in milioni di euro correnti)

ALLEGATO B – TAVOLA 2 - COEFFICIENTI DI COPERTURA DELLA RISERVA LEGALE

Anno	Patrimonio a fine anno	Pensioni correnti	Riserva legale (pensioni x 5)	Differenza Patr.- Riserva	Riserva/ Patrimonio	N° annualità coperte
2024	2.909,9	573,2	2.866,0	43,9	0,98	5,1
2025	3.196,2	586,9	2.934,5	261,7	0,92	5,4
2026	3.506,7	587,2	2.936,0	570,7	0,84	6,0
2027	3.899,2	588,1	2.940,5	958,7	0,75	6,6
2028	4.314,1	600,3	3.001,5	1.312,6	0,70	7,2
2029	4.757,2	607,3	3.036,5	1.720,7	0,64	7,8
2030	5.222,4	620,5	3.102,5	2.119,9	0,59	8,4
2031	5.704,0	638,1	3.190,5	2.513,5	0,56	8,9
2032	6.190,6	664,5	3.322,5	2.868,1	0,54	9,3
2033	6.691,5	684,6	3.423,0	3.268,5	0,51	9,8
2034	7.203,4	707,3	3.536,5	3.666,9	0,49	10,2
2035	7.724,3	731,3	3.656,5	4.067,8	0,47	10,6
2036	8.241,2	763,5	3.817,5	4.423,7	0,46	10,8
2037	8.771,0	788,1	3.940,5	4.830,5	0,45	11,1
2038	9.309,3	817,7	4.088,5	5.220,8	0,44	11,4
2039	9.858,6	847,1	4.235,5	5.623,1	0,43	11,6
2040	10.408,5	880,2	4.401,0	6.007,5	0,42	11,8
2041	10.975,4	908,2	4.541,0	6.434,4	0,41	12,1
2042	11.556,8	939,1	4.695,5	6.861,3	0,41	12,3
2043	12.149,9	973,2	4.866,0	7.283,9	0,40	12,5
2044	12.744,2	1.015,2	5.076,0	7.668,2	0,40	12,6
2045	13.344,5	1.058,9	5.294,5	8.050,0	0,40	12,6
2046	13.950,4	1.103,9	5.519,5	8.430,9	0,40	12,6
2047	14.563,2	1.149,6	5.748,0	8.815,2	0,39	12,7
2048	15.185,4	1.195,9	5.979,5	9.205,9	0,39	12,7
2049	15.820,5	1.240,7	6.203,5	9.617,0	0,39	12,8
2050	16.470,3	1.284,9	6.424,5	10.045,8	0,39	12,8
2051	17.145,7	1.321,9	6.609,5	10.536,2	0,39	13,0
2052	17.853,5	1.353,8	6.769,0	11.084,5	0,38	13,2
2053	18.602,4	1.380,3	6.901,5	11.700,9	0,37	13,5
2054	19.399,6	1.403,9	7.019,5	12.380,1	0,36	13,8
2055	20.248,4	1.424,9	7.124,5	13.123,9	0,35	14,2
2056	21.153,8	1.443,3	7.216,5	13.937,3	0,34	14,7
2057	22.121,6	1.458,2	7.291,0	14.830,6	0,33	15,2
2058	23.156,7	1.471,7	7.358,5	15.798,2	0,32	15,7
2059	24.265,0	1.482,5	7.412,5	16.852,5	0,31	16,4
2060	25.454,8	1.490,3	7.451,5	18.003,3	0,29	17,1
2061	26.732,7	1.494,5	7.472,5	19.260,2	0,28	17,9
2062	28.108,3	1.494,4	7.472,0	20.636,3	0,27	18,8
2063	29.591,2	1.490,4	7.452,0	22.139,2	0,25	19,9
2064	31.188,2	1.483,9	7.419,5	23.768,7	0,24	21,0
2065	32.902,0	1.478,4	7.392,0	25.510,0	0,22	22,3
2066	34.734,7	1.475,5	7.377,5	27.357,2	0,21	23,5
2067	36.689,6	1.475,0	7.375,0	29.314,6	0,20	24,9
2068	38.768,6	1.478,1	7.390,5	31.378,1	0,19	26,2
2069	40.973,3	1.487,2	7.436,0	33.537,3	0,18	27,6
2070	43.298,0	1.507,6	7.538,0	35.760,0	0,17	28,7
2071	45.733,9	1.537,1	7.685,5	38.048,4	0,17	29,8
2072	48.278,9	1.575,1	7.875,5	40.403,4	0,16	30,7
2073	50.925,2	1.626,8	8.134,0	42.791,2	0,16	31,3

(Importi in milioni di euro correnti)

ALLEGATO B – TAVOLA 3 - INDICATORE DEL DIFFERENZIALE DI ALIQUOTA CONTRIBUTIVA

Anno	Pensioni	Contributi	Differenza Pens- Contrib	Monte reddituale	Differenziale aliquota contr.
2024	573,2	754,3	-181,1	2.728,4	-6,6%
2025	586,9	828,5	-241,6	2.818,2	-8,6%
2026	587,2	845,6	-258,4	2.909,1	-8,9%
2027	588,1	920,6	-332,5	2.998,0	-11,1%
2028	600,3	934,0	-333,7	3.079,3	-10,8%
2029	607,3	957,6	-350,3	3.160,6	-11,1%
2030	620,5	980,3	-359,8	3.245,1	-11,1%
2031	638,1	1.000,7	-362,6	3.323,3	-10,9%
2032	664,5	1.018,3	-353,8	3.406,7	-10,4%
2033	684,6	1.038,7	-354,1	3.491,9	-10,1%
2034	707,3	1.057,8	-350,5	3.578,3	-9,8%
2035	731,3	1.076,3	-345,0	3.667,2	-9,4%
2036	763,5	1.089,5	-326,0	3.750,1	-8,7%
2037	788,1	1.112,0	-323,9	3.846,1	-8,4%
2038	817,7	1.134,9	-317,2	3.948,0	-8,0%
2039	847,1	1.159,7	-312,6	4.055,8	-7,7%
2040	880,2	1.177,6	-297,4	4.146,1	-7,2%
2041	908,2	1.206,8	-298,6	4.259,5	-7,0%
2042	939,1	1.235,7	-296,6	4.377,4	-6,8%
2043	973,2	1.265,0	-291,8	4.498,5	-6,5%
2044	1.015,2	1.291,0	-275,8	4.605,6	-6,0%
2045	1.058,9	1.323,8	-264,9	4.726,2	-5,6%
2046	1.103,9	1.357,0	-253,1	4.858,3	-5,2%
2047	1.149,6	1.392,2	-242,6	4.996,5	-4,9%
2048	1.195,9	1.430,4	-234,5	5.142,0	-4,6%
2049	1.240,7	1.470,1	-229,4	5.291,0	-4,3%
2050	1.284,9	1.511,0	-226,1	5.445,5	-4,2%
2051	1.321,9	1.554,9	-233,0	5.606,8	-4,2%
2052	1.353,8	1.599,8	-246,0	5.772,2	-4,3%
2053	1.380,3	1.647,0	-266,7	5.942,0	-4,5%
2054	1.403,9	1.697,4	-293,5	6.123,9	-4,8%
2055	1.424,9	1.747,0	-322,1	6.302,6	-5,1%
2056	1.443,3	1.797,6	-354,3	6.484,5	-5,5%
2057	1.458,2	1.848,6	-390,4	6.668,0	-5,9%
2058	1.471,7	1.901,4	-429,7	6.858,2	-6,3%
2059	1.482,5	1.955,4	-472,9	7.052,1	-6,7%
2060	1.490,3	2.012,4	-522,1	7.256,2	-7,2%
2061	1.494,5	2.070,1	-575,6	7.459,8	-7,7%
2062	1.494,4	2.130,4	-636,0	7.671,2	-8,3%
2063	1.490,4	2.193,6	-703,2	7.893,0	-8,9%
2064	1.483,9	2.257,8	-773,9	8.117,4	-9,5%
2065	1.478,4	2.322,3	-843,9	8.343,4	-10,1%
2066	1.475,5	2.388,2	-912,7	8.576,3	-10,6%
2067	1.475,0	2.455,9	-980,9	8.816,7	-11,1%
2068	1.478,1	2.525,7	-1.047,6	9.065,7	-11,6%
2069	1.487,2	2.599,5	-1.112,3	9.330,3	-11,9%
2070	1.507,6	2.674,9	-1.167,3	9.601,5	-12,2%
2071	1.537,1	2.747,1	-1.210,0	9.861,7	-12,3%
2072	1.575,1	2.822,5	-1.247,4	10.132,8	-12,3%
2073	1.626,8	2.900,5	-1.273,7	10.414,8	-12,2%

ALLEGATO B – TAVOLA 4 - SVILUPPO DELLE COLLETTIVITÀ PARTECIPANTI ALLA CASSA

Anno	Attivi	Ex Attivi	Pensionati contrib.	Pensionati non contribuenti						Contribuenti / Pensionati
				Vecchiaia	Invalidità	Anzianità	Superstiti	Contributive	Totale	
2024	68.822	44.629	7.146	6.004	850	5.944	12.252	10.550	35.599	1,78
2025	69.499	41.281	7.153	5.698	954	5.772	12.248	11.176	35.848	1,78
2026	70.243	39.809	7.078	5.549	1.062	5.590	12.248	11.227	35.675	1,81
2027	70.833	40.588	7.090	5.449	1.169	5.397	12.245	10.651	34.912	1,86
2028	71.279	41.265	6.749	5.830	1.277	5.194	12.227	10.281	34.810	1,88
2029	71.157	41.759	6.974	5.779	1.387	4.981	12.193	10.085	34.425	1,89
2030	71.117	42.043	7.120	5.920	1.495	4.758	12.146	10.023	34.341	1,89
2031	70.775	42.233	7.278	6.175	1.598	4.525	12.078	10.092	34.469	1,87
2032	70.929	42.346	6.940	6.951	1.699	4.283	11.997	10.239	35.169	1,85
2033	70.497	42.485	7.187	7.159	1.799	4.034	11.908	10.458	35.358	1,83
2034	70.149	42.613	7.350	7.468	1.893	3.777	11.809	10.734	35.680	1,80
2035	69.873	42.814	7.443	7.856	1.982	3.516	11.703	11.021	36.078	1,78
2036	69.933	43.022	6.865	8.945	2.063	3.251	11.584	11.332	37.174	1,74
2037	69.245	43.226	7.046	9.208	2.138	2.985	11.456	11.662	37.448	1,71
2038	68.649	43.319	7.145	9.643	2.206	2.719	11.320	12.087	37.975	1,68
2039	68.156	43.461	7.160	10.109	2.268	2.459	11.182	12.496	38.514	1,65
2040	68.264	43.734	6.573	11.153	2.323	2.203	11.045	12.803	39.527	1,62
2041	67.619	44.048	6.621	11.498	2.371	1.957	10.908	13.101	39.835	1,60
2042	67.011	44.265	6.617	11.891	2.411	1.723	10.772	13.406	40.203	1,57
2043	66.455	44.464	6.567	12.332	2.443	1.502	10.634	13.714	40.625	1,55
2044	66.013	44.601	6.394	12.856	2.468	1.294	10.502	14.033	41.153	1,52
2045	65.457	44.609	6.344	13.251	2.485	1.103	10.378	14.379	41.596	1,50
2046	65.149	44.585	6.262	13.607	2.493	928	10.261	14.701	41.992	1,48
2047	64.843	44.456	6.181	13.921	2.494	772	10.152	15.029	42.367	1,46
2048	64.568	44.156	6.079	14.191	2.485	633	10.053	15.340	42.702	1,45
2049	64.309	43.894	5.958	14.392	2.470	513	9.961	15.600	42.937	1,44
2050	64.080	43.677	5.811	14.546	2.448	409	9.878	15.816	43.097	1,43
2051	63.979	43.599	5.638	14.581	2.420	322	9.799	15.887	43.008	1,43
2052	63.895	43.722	5.446	14.520	2.386	250	9.720	15.838	42.714	1,44
2053	63.804	44.015	5.267	14.367	2.347	190	9.642	15.668	42.215	1,45
2054	63.742	44.403	5.054	14.198	2.304	142	9.554	15.429	41.628	1,47
2055	63.701	44.834	4.811	14.017	2.259	105	9.457	15.127	40.965	1,50
2056	63.709	45.349	4.559	13.811	2.210	75	9.348	14.754	40.197	1,53
2057	63.729	45.917	4.304	13.577	2.160	53	9.222	14.334	39.346	1,56
2058	63.754	46.482	4.055	13.325	2.107	37	9.079	13.884	38.433	1,60
2059	63.771	47.052	3.807	13.072	2.056	25	8.919	13.408	37.480	1,64
2060	63.816	47.631	3.535	12.818	2.004	16	8.742	12.925	36.505	1,68
2061	63.762	48.300	3.277	12.534	1.954	10	8.550	12.419	35.468	1,73
2062	63.686	49.031	3.042	12.210	1.906	7	8.343	11.886	34.353	1,78
2063	63.564	49.894	2.850	11.837	1.860	4	8.120	11.331	33.153	1,84
2064	63.404	50.808	2.703	11.429	1.819	3	7.890	10.773	31.913	1,91
2065	63.212	51.736	2.590	11.046	1.779	2	7.643	10.215	30.685	1,98
2066	62.978	52.644	2.512	10.689	1.744	1	7.396	9.668	29.497	2,05
2067	62.709	53.549	2.473	10.350	1.715	1	7.146	9.130	28.341	2,12
2068	62.391	54.444	2.484	10.038	1.689	0	6.894	8.605	27.227	2,18
2069	62.025	55.358	2.540	9.776	1.669	0	6.637	8.086	26.169	2,25
2070	61.611	56.230	2.644	9.594	1.653	0	6.381	7.592	25.220	2,31
2071	61.172	57.097	2.780	9.475	1.643	0	6.125	7.115	24.359	2,36
2072	60.691	57.933	2.956	9.391	1.638	0	5.868	6.668	23.565	2,40
2073	60.171	58.638	3.174	9.361	1.635	0	5.610	6.292	22.899	2,43

ALLEGATO B – TAVOLA 5 - SVILUPPO DEGLI ATTIVI

Anno	N.	Reddito		Volume d'affari	
		Totale	Medio	Totale	Medio
2024	68.822	2.512.882	36,5	3.655.803	53,1
2025	69.499	2.592.182	37,3	3.762.248	54,1
2026	70.243	2.672.456	38,0	3.869.045	55,1
2027	70.833	2.748.296	38,8	3.968.754	56,0
2028	71.279	2.821.678	39,6	4.063.566	57,0
2029	71.157	2.881.216	40,5	4.139.015	58,2
2030	71.117	2.945.186	41,4	4.219.322	59,3
2031	70.775	3.000.577	42,4	4.287.269	60,6
2032	70.929	3.073.455	43,3	4.378.958	61,7
2033	70.497	3.129.488	44,4	4.446.703	63,1
2034	70.149	3.188.744	45,5	4.521.226	64,5
2035	69.873	3.252.452	46,5	4.600.930	65,8
2036	69.933	3.337.540	47,7	4.708.927	67,3
2037	69.245	3.400.537	49,1	4.787.292	69,1
2038	68.649	3.474.646	50,6	4.881.006	71,1
2039	68.156	3.555.710	52,2	4.985.486	73,1
2040	68.264	3.665.994	53,7	5.130.496	75,2
2041	67.619	3.748.220	55,4	5.237.197	77,5
2042	67.011	3.834.516	57,2	5.349.453	79,8
2043	66.455	3.923.572	59,0	5.463.920	82,2
2044	66.013	4.008.237	60,7	5.573.316	84,4
2045	65.457	4.094.093	62,5	5.684.136	86,8
2046	65.149	4.196.017	64,4	5.817.989	89,3
2047	64.843	4.303.977	66,4	5.960.354	91,9
2048	64.568	4.421.497	68,5	6.116.862	94,7
2049	64.309	4.546.254	70,7	6.284.100	97,7
2050	64.080	4.678.832	73,0	6.461.877	100,8
2051	63.979	4.822.816	75,4	6.656.034	104,0
2052	63.895	4.973.875	77,8	6.861.473	107,4
2053	63.804	5.130.774	80,4	7.075.848	110,9
2054	63.742	5.305.942	83,2	7.315.558	114,8
2055	63.701	5.487.322	86,1	7.564.803	118,8
2056	63.709	5.680.769	89,2	7.830.602	122,9
2057	63.729	5.880.655	92,3	8.105.213	127,2
2058	63.754	6.088.558	95,5	8.391.518	131,6
2059	63.771	6.304.951	98,9	8.688.968	136,3
2060	63.816	6.536.735	102,4	9.008.087	141,2
2061	63.762	6.770.164	106,2	9.329.370	146,3
2062	63.686	7.010.146	110,1	9.660.026	151,7
2063	63.564	7.253.799	114,1	9.995.352	157,2
2064	63.404	7.493.423	118,2	10.325.057	162,8
2065	63.212	7.728.422	122,3	10.648.229	168,5
2066	62.978	7.963.100	126,4	10.970.957	174,2
2067	62.709	8.196.509	130,7	11.291.915	180,1
2068	62.391	8.426.725	135,1	11.608.580	186,1
2069	62.025	8.660.143	139,6	11.929.621	192,3
2070	61.611	8.886.484	144,2	12.240.895	198,7
2071	61.172	9.092.500	148,6	12.524.212	204,7
2072	60.691	9.294.235	153,1	12.801.623	210,9
2073	60.171	9.490.035	157,7	13.070.859	217,2

ALLEGATO B – TAVOLA 6 - SVILUPPO DEI PENSIONATI CONTRIBUENTI

Anno	N.	Reddito		Volume d'affari		Pensione	
		Totale	Medio	Totale	Medio	Totale	Medio
2024	7.146	215.512	30,2	337.560	47,2	157.714	22,1
2025	7.153	225.989	31,6	353.362	49,4	164.697	23,0
2026	7.078	236.635	33,4	368.271	52,0	163.177	23,1
2027	7.090	249.747	35,2	387.911	54,7	165.756	23,4
2028	6.749	257.653	38,2	399.886	59,3	165.631	24,5
2029	6.974	279.407	40,1	432.824	62,1	173.736	24,9
2030	7.120	299.928	42,1	464.591	65,3	179.494	25,2
2031	7.278	322.735	44,3	498.740	68,5	186.593	25,6
2032	6.940	333.290	48,0	512.782	73,9	185.757	26,8
2033	7.187	362.390	50,4	556.303	77,4	195.510	27,2
2034	7.350	389.511	53,0	597.411	81,3	203.373	27,7
2035	7.443	414.791	55,7	633.538	85,1	208.765	28,1
2036	6.865	412.568	60,1	628.355	91,5	195.310	28,4
2037	7.046	445.599	63,2	677.549	96,2	205.601	29,2
2038	7.145	473.332	66,3	718.442	100,6	211.865	29,7
2039	7.160	500.137	69,8	756.201	105,6	216.165	30,2
2040	6.573	480.072	73,0	725.185	110,3	195.334	29,7
2041	6.621	511.306	77,2	770.663	116,4	202.819	30,6
2042	6.617	542.846	82,0	815.805	123,3	209.552	31,7
2043	6.567	574.915	87,5	861.011	131,1	215.170	32,8
2044	6.394	597.319	93,4	890.547	139,3	216.276	33,8
2045	6.344	632.104	99,6	939.483	148,1	224.533	35,4
2046	6.262	662.250	105,8	980.493	156,6	232.311	37,1
2047	6.181	692.518	112,0	1.021.837	165,3	240.778	39,0
2048	6.079	720.552	118,5	1.058.509	174,1	249.125	41,0
2049	5.958	744.732	125,0	1.089.885	182,9	256.985	43,1
2050	5.811	766.708	131,9	1.118.925	192,5	264.255	45,5
2051	5.638	783.977	139,1	1.140.742	202,3	270.794	48,0
2052	5.446	798.343	146,6	1.158.447	212,7	276.793	50,8
2053	5.267	811.251	154,0	1.173.999	222,9	282.928	53,7
2054	5.054	817.934	161,8	1.180.821	233,6	286.460	56,7
2055	4.811	815.286	169,5	1.173.205	243,9	286.913	59,6
2056	4.559	803.746	176,3	1.153.547	253,0	284.289	62,4
2057	4.304	787.380	182,9	1.127.003	261,9	279.693	65,0
2058	4.055	769.655	189,8	1.098.329	270,9	274.489	67,7
2059	3.807	747.130	196,3	1.063.341	279,3	267.931	70,4
2060	3.535	719.450	203,5	1.021.022	288,8	258.590	73,1
2061	3.277	689.677	210,5	976.295	298,0	248.837	75,9
2062	3.042	661.089	217,3	933.077	306,8	239.259	78,7
2063	2.850	639.240	224,3	899.951	315,8	232.268	81,5
2064	2.703	623.998	230,8	876.431	324,2	227.693	84,2
2065	2.590	614.963	237,4	862.511	333,0	225.196	86,9
2066	2.512	613.155	244,1	858.282	341,7	224.661	89,4
2067	2.473	620.146	250,8	866.716	350,5	226.763	91,7
2068	2.484	638.948	257,2	892.158	359,2	232.331	93,5
2069	2.540	670.170	263,8	934.791	368,0	241.644	95,1
2070	2.644	714.976	270,4	997.070	377,0	255.632	96,7
2071	2.780	769.248	276,7	1.072.942	386,0	273.250	98,3
2072	2.956	838.574	283,7	1.170.228	395,9	296.274	100,2
2073	3.174	924.759	291,4	1.291.004	406,7	325.898	102,7

(Importi in migliaia di euro correnti)

ALLEGATO B – TAVOLA 7 - SVILUPPO DEI PENSIONATI

Anno	Vecchiaia		Invalidità		Anzianità		Superstiti		Prest. contributiva		Pensionati non contribuenti			Pensionati contribuenti		TOTALE		
	N.	Pens. media	N.	Pens. media	N.	Pens. media	N.	Pens. media	N.	Pens. media	N.	Pens. media	Pens. Tot.	N.	Pens. media	N.	Pens. media	Pens. Tot.
2024	6.004	18,1	850	10,8	5.944	20,9	12.252	9,2	10.550	5,7	35.599	11,7	415.499	7.146	22,1	42.745	13,4	573.213,2
2025	5.698	18,6	954	11,1	5.772	21,3	12.248	9,6	11.176	5,8	35.848	11,8	422.158	7.153	23,0	43.001	13,6	586.854,6
2026	5.549	19,4	1.062	11,3	5.590	21,4	12.248	9,7	11.227	5,8	35.675	11,9	423.975	7.078	23,1	42.753	13,7	587.151,7
2027	5.449	20,0	1.169	11,5	5.397	21,5	12.245	9,9	10.651	6,0	34.912	12,1	422.320	7.090	23,4	42.002	14,0	588.076,3
2028	5.830	21,1	1.277	11,7	5.194	21,5	12.227	10,0	10.281	6,1	34.810	12,5	434.637	6.749	24,5	41.559	14,4	600.268,3
2029	5.779	21,4	1.387	11,9	4.981	21,6	12.193	10,1	10.085	6,2	34.425	12,6	433.613	6.974	24,9	41.399	14,7	607.348,8
2030	5.920	22,2	1.495	12,2	4.758	21,6	12.146	10,2	10.023	6,4	34.341	12,8	441.027	7.120	25,2	41.461	15,0	620.521,5
2031	6.175	23,0	1.598	12,4	4.525	21,7	12.078	10,4	10.092	6,5	34.469	13,1	451.487	7.278	25,6	41.746	15,3	638.080,8
2032	6.951	24,3	1.699	12,7	4.283	21,7	11.997	10,6	10.239	6,7	35.169	13,6	478.754	6.940	26,8	42.109	15,8	664.511,1
2033	7.159	24,9	1.799	12,9	4.034	21,7	11.908	10,7	10.458	6,9	35.358	13,8	489.137	7.187	27,2	42.545	16,1	684.647,3
2034	7.468	25,7	1.893	13,2	3.777	21,7	11.809	10,9	10.734	7,1	35.680	14,1	503.932	7.350	27,7	43.030	16,4	707.305,1
2035	7.856	26,5	1.982	13,5	3.516	21,7	11.703	11,1	11.021	7,4	36.078	14,5	522.576	7.443	28,1	43.521	16,8	731.341,2
2036	8.945	28,1	2.063	13,8	3.251	21,7	11.584	11,3	11.332	7,7	37.174	15,3	568.206	6.865	28,4	44.039	17,3	763.516,4
2037	9.208	28,5	2.138	14,1	2.985	21,6	11.456	11,5	11.662	8,0	37.448	15,6	582.532	7.046	29,2	44.494	17,7	788.133,0
2038	9.643	29,2	2.206	14,4	2.719	21,5	11.320	11,8	12.087	8,3	37.975	16,0	605.841	7.145	29,7	45.119	18,1	817.705,9
2039	10.109	29,9	2.268	14,8	2.459	21,4	11.182	12,0	12.496	8,7	38.514	16,4	630.928	7.160	30,2	45.675	18,5	847.093,0
2040	11.153	31,5	2.323	15,2	2.203	21,3	11.045	12,3	12.803	9,0	39.527	17,3	684.867	6.573	29,7	46.101	19,1	880.200,8
2041	11.498	32,0	2.371	15,6	1.957	21,1	10.908	12,6	13.101	9,4	39.835	17,7	705.425	6.621	30,6	46.456	19,6	908.243,9
2042	11.891	32,5	2.411	16,1	1.723	21,0	10.772	12,9	13.406	9,7	40.203	18,1	729.564	6.617	31,7	46.820	20,1	939.116,1
2043	12.332	33,1	2.443	16,5	1.502	20,8	10.634	13,2	13.714	10,1	40.625	18,7	758.034	6.567	32,8	47.192	20,6	973.203,5
2044	12.856	34,2	2.468	17,0	1.294	20,7	10.502	13,5	14.033	10,6	41.153	19,4	798.972	6.394	33,8	47.547	21,4	1.015.248,0
2045	13.251	35,1	2.485	17,4	1.103	20,5	10.378	13,9	14.379	11,1	41.596	20,1	834.354	6.344	35,4	47.941	22,1	1.058.886,6
2046	13.607	36,0	2.493	17,9	928	20,3	10.261	14,2	14.701	11,7	41.992	20,8	871.544	6.262	37,1	48.254	22,9	1.103.855,1
2047	13.921	37,0	2.494	18,4	772	20,1	10.152	14,6	15.029	12,3	42.367	21,5	908.872	6.181	39,0	48.549	23,7	1.149.650,0
2048	14.191	38,0	2.485	18,9	633	20,0	10.053	15,0	15.340	12,9	42.702	22,2	946.751	6.079	41,0	48.781	24,5	1.195.876,2
2049	14.392	39,0	2.470	19,4	513	19,8	9.961	15,4	15.600	13,6	42.937	22,9	983.720	5.958	43,1	48.895	25,4	1.240.705,3
2050	14.546	40,1	2.448	19,9	409	19,6	9.878	15,8	15.816	14,2	43.097	23,7	1.020.620	5.811	45,5	48.908	26,3	1.284.874,4
2051	14.581	41,2	2.420	20,4	322	19,5	9.799	16,2	15.887	14,9	43.008	24,4	1.051.073	5.638	48,0	48.646	27,2	1.321.866,5
2052	14.520	42,3	2.386	20,9	250	19,3	9.720	16,6	15.838	15,6	42.714	25,2	1.076.997	5.446	50,8	48.160	28,1	1.353.790,1
2053	14.367	43,4	2.347	21,4	190	19,1	9.642	17,0	15.668	16,3	42.215	26,0	1.097.421	5.267	53,7	47.482	29,1	1.380.348,6
2054	14.198	44,7	2.304	21,9	142	19,0	9.554	17,5	15.429	17,0	41.628	26,8	1.117.417	5.054	56,7	46.682	30,1	1.403.877,1
2055	14.017	46,2	2.259	22,5	105	18,7	9.457	18,0	15.127	17,7	40.965	27,8	1.138.019	4.811	59,6	45.776	31,1	1.424.932,6
2056	13.811	47,9	2.210	23,1	75	18,5	9.348	18,5	14.754	18,5	40.197	28,8	1.159.006	4.559	62,4	44.756	32,2	1.443.295,1
2057	13.577	49,8	2.160	23,7	53	18,3	9.222	19,0	14.334	19,2	39.346	30,0	1.178.547	4.304	65,0	43.650	33,4	1.458.240,0
2058	13.325	51,8	2.107	24,3	37	18,1	9.079	19,5	13.884	20,0	38.433	31,2	1.197.240	4.055	67,7	42.488	34,6	1.471.728,8
2059	13.072	54,0	2.056	24,9	25	17,8	8.919	20,1	13.408	20,7	37.480	32,4	1.214.589	3.807	70,4	41.287	35,9	1.482.520,9
2060	12.818	56,3	2.004	25,6	16	17,3	8.742	20,8	12.925	21,5	36.505	33,7	1.231.759	3.535	73,1	40.040	37,2	1.490.348,6
2061	12.534	58,6	1.954	26,3	10	17,0	8.550	21,5	12.419	22,2	35.468	35,1	1.245.681	3.277	75,9	38.744	38,6	1.494.518,9
2062	12.210	61,0	1.906	27,1	7	16,3	8.343	22,2	11.886	23,0	34.353	36,5	1.255.099	3.042	78,7	37.395	40,0	1.494.358,8
2063	11.837	63,4	1.860	27,9	4	15,5	8.120	23,0	11.331	23,7	33.153	37,9	1.258.115	2.850	81,5	36.003	41,4	1.490.382,7
2064	11.429	65,7	1.819	28,8	3	14,4	7.890	23,9	10.773	24,5	31.913	39,4	1.256.173	2.703	84,2	34.616	42,9	1.483.865,9
2065	11.046	68,1	1.779	29,8	2	12,8	7.643	24,8	10.215	25,3	30.685	40,8	1.253.222	2.590	86,9	33.275	44,4	1.478.418,3
2066	10.689	70,5	1.744	30,9	1	11,0	7.396	25,8	9.668	26,1	29.497	42,4	1.250.889	2.512	89,4	32.009	46,1	1.475.549,2
2067	10.350	72,9	1.715	32,1	1	8,6	7.146	26,9	9.130	27,0	28.341	44,0	1.248.238	2.473	91,7	30.814	47,9	1.475.001,0
2068	10.038	75,4	1.689	33,5	0	7,1	6.894	28,0	8.605	27,8	27.227	45,8	1.245.780	2.484	93,5	29.711	49,7	1.478.111,3
2069	9.776	77,9	1.669	35,0	0	6,0	6.637	29,2	8.086	28,6	26.169	47,6	1.245.596	2.540	95,1	28.709	51,8	1.487.240,8
2070	9.594	80,6	1.653	36,7	0	4,5	6.381	30,4	7.592	29,4	25.220	49,6	1.251.948	2.644	96,7	27.864	54,1	1.507.580,4
2071	9.475	83,5	1.643	38,5	0	4,4	6.125	31,7	7.115	30,2	24.359	51,9	1.263.843	2.780	98,3	27.138	56,6	1.537.093,0
2072	9.391	86,4	1.638	40,3	0	4,2	5.868	33,1	6.668	31,0	23.565	54,3	1.278.860	2.956	100,2	26.521	59,4	1.575.133,6
2073	9.361	89,5	1.635	42,3	0	4,3	5.610	34,5	6.292	31,9	22.899	56,8	1.300.945	3.174	102,7	26.073	62,4	1.626.844,0

(Importi in migliaia di euro correnti)

ALLEGATO B – TAVOLA 8 - SVILUPPO DEI NUOVI PENSIONATI

Anno	Vecchiaia		Invalidità		Superstiti		Prestazione Contributiva		Totale Pensionati non contribuenti			Pensionati Contribuenti		TOTALE		
	N.	Pens. media	N.	Pens. media	N.	Pens. media	N.	Pens. media	N.	Pens. media	Pens. Tot.	N.	Pens. media	N.	Pens. media	Pens. Tot.
2024	142	17,9	114	11,0	95	10,2	4.509	4,2	4.861	4,9	23.654	164	20,5	5.025	5,4	27.018
2025	279	18,9	234	11,5	291	7,9	5.378	4,3	6.182	5,4	33.302	346	20,9	6.529	6,2	40.538
2026	441	19,4	358	11,7	503	7,4	5.684	4,4	6.986	5,9	41.334	570	21,0	7.556	7,1	53.326
2027	675	20,1	482	11,9	719	7,3	5.375	4,5	7.250	6,7	48.726	851	21,4	8.101	8,3	66.915
2028	979	20,8	607	12,1	925	7,4	5.284	4,7	7.795	7,6	59.185	1.179	22,1	8.974	9,5	85.238
2029	1.355	21,4	734	12,4	1.126	7,5	5.378	4,9	8.593	8,5	72.790	1.558	22,7	10.151	10,7	108.234
2030	1.796	22,2	860	12,6	1.325	7,7	5.614	5,1	9.595	9,4	89.773	1.973	23,5	11.568	11,8	136.041
2031	2.325	22,9	982	12,9	1.523	8,0	5.990	5,4	10.820	10,2	110.294	2.414	24,1	13.233	12,7	168.462
2032	2.874	23,5	1.102	13,2	1.719	8,2	6.447	5,7	12.142	11,0	133.062	2.844	24,9	14.985	13,6	203.941
2033	3.420	24,2	1.221	13,4	1.917	8,5	6.978	6,0	13.537	11,6	157.465	3.278	25,7	16.815	14,4	241.725
2034	3.967	24,7	1.335	13,7	2.124	8,8	7.566	6,4	14.992	12,2	183.505	3.710	26,5	18.702	15,1	281.786
2035	4.512	25,1	1.444	14,0	2.337	9,2	8.164	6,8	16.457	12,8	210.566	4.134	27,2	20.591	15,7	323.157
2036	5.135	25,7	1.546	14,3	2.552	9,5	8.779	7,2	18.012	13,4	241.943	4.493	28,0	22.505	16,3	367.533
2037	5.704	26,3	1.643	14,7	2.776	9,9	9.407	7,6	19.530	14,0	273.374	4.819	28,8	24.350	16,9	411.980
2038	6.332	26,8	1.733	15,0	3.008	10,3	10.115	8,1	21.189	14,6	308.673	5.160	29,6	26.349	17,5	461.374
2039	6.949	27,4	1.817	15,4	3.251	10,7	10.794	8,5	22.811	15,1	344.932	5.446	30,4	28.257	18,1	510.592
2040	7.599	28,1	1.895	15,8	3.508	11,1	11.352	8,9	24.354	15,7	383.373	5.656	31,2	30.010	18,7	559.787
2041	8.256	28,9	1.966	16,2	3.775	11,5	11.880	9,3	25.877	16,4	424.200	5.782	32,0	31.659	19,2	609.001
2042	8.945	29,9	2.028	16,7	4.057	11,9	12.393	9,6	27.422	17,1	468.522	5.857	32,9	33.279	19,9	661.031
2043	9.656	30,8	2.084	17,2	4.343	12,3	12.885	10,0	28.968	17,8	516.086	5.895	33,9	34.863	20,5	715.894
2044	10.336	32,1	2.132	17,6	4.642	12,8	13.365	10,5	30.476	18,7	569.669	5.908	35,2	36.384	21,4	777.903
2045	10.994	33,3	2.171	18,1	4.953	13,2	13.850	11,1	31.969	19,5	624.775	5.919	36,7	37.887	22,2	841.853
2046	11.601	34,6	2.202	18,6	5.269	13,6	14.288	11,7	33.361	20,4	681.196	5.890	38,3	39.251	23,1	906.748
2047	12.149	35,8	2.225	19,1	5.588	14,1	14.712	12,3	34.674	21,3	737.035	5.859	40,1	40.533	24,0	971.801
2048	12.642	37,0	2.238	19,6	5.909	14,5	15.103	12,9	35.891	22,1	792.949	5.798	42,0	41.689	24,9	1.036.633
2049	13.047	38,3	2.243	20,0	6.226	14,9	15.425	13,6	36.941	22,9	846.873	5.715	44,1	42.656	25,8	1.099.097
2050	13.390	39,6	2.241	20,5	6.535	15,4	15.690	14,3	37.856	23,8	900.037	5.596	46,4	43.452	26,7	1.159.889
2051	13.590	40,8	2.232	21,0	6.831	15,9	15.797	14,9	38.451	24,6	945.653	5.453	48,9	43.903	27,6	1.212.411
2052	13.672	42,1	2.217	21,5	7.102	16,4	15.776	15,6	38.768	25,4	985.381	5.291	51,6	44.058	28,6	1.258.581
2053	13.661	43,3	2.195	22,0	7.351	16,9	15.627	16,3	38.833	26,2	1.018.748	5.122	54,6	43.956	29,5	1.298.250
2054	13.602	44,7	2.167	22,5	7.565	17,4	15.402	17,0	38.736	27,1	1.050.209	4.931	57,5	43.666	30,5	1.333.528
2055	13.514	46,2	2.137	23,1	7.742	17,9	15.110	17,7	38.503	28,1	1.080.902	4.706	60,4	43.208	31,6	1.365.075
2056	13.387	48,0	2.101	23,6	7.878	18,5	14.743	18,5	38.110	29,1	1.110.862	4.471	63,1	42.580	32,7	1.392.771
2057	13.216	50,0	2.064	24,2	7.972	19,1	14.327	19,2	37.579	30,3	1.137.993	4.233	65,6	41.812	33,9	1.415.755
2058	13.020	52,1	2.023	24,7	8.020	19,7	13.881	20,0	36.944	31,5	1.163.341	3.995	68,3	40.939	35,1	1.436.159
2059	12.815	54,2	1.982	25,4	8.027	20,3	13.406	20,7	36.229	32,7	1.186.405	3.756	70,9	39.985	36,3	1.452.841
2060	12.599	56,6	1.939	26,0	7.992	21,0	12.924	21,5	35.455	34,1	1.208.394	3.493	73,7	38.947	37,6	1.465.675
2061	12.347	58,9	1.898	26,7	7.922	21,7	12.418	22,2	34.585	35,5	1.226.299	3.242	76,4	37.827	39,0	1.474.023
2062	12.047	61,4	1.857	27,5	7.819	22,5	11.886	23,0	33.609	36,9	1.238.900	3.016	79,0	36.624	40,3	1.477.293
2063	11.694	63,7	1.818	28,3	7.683	23,3	11.331	23,7	32.525	38,3	1.244.573	2.832	81,8	35.357	41,7	1.476.144
2064	11.303	66,1	1.782	29,2	7.526	24,2	10.773	24,5	31.383	39,7	1.244.791	2.690	84,4	34.073	43,2	1.471.952
2065	10.937	68,4	1.747	30,1	7.340	25,1	10.215	25,3	30.239	41,1	1.243.695	2.579	87,1	32.818	44,7	1.468.425
2066	10.593	70,8	1.716	31,2	7.143	26,1	9.668	26,1	29.120	42,7	1.242.779	2.504	89,6	31.624	46,4	1.467.102
2067	10.267	73,2	1.692	32,4	6.935	27,2	9.130	27,0	28.024	44,3	1.241.360	2.467	91,8	30.491	48,1	1.467.854
2068	9.967	75,7	1.669	33,8	6.718	28,3	8.605	27,8	26.960	46,0	1.239.966	2.479	93,6	29.439	50,0	1.472.052
2069	9.714	78,2	1.652	35,2	6.491	29,5	8.086	28,6	25.944	47,8	1.240.617	2.537	95,2	28.481	52,0	1.482.099
2070	9.541	80,9	1.639	36,9	6.259	30,7	7.592	29,4	25.031	49,8	1.247.661	2.642	96,7	27.673	54,3	1.503.195
2071	9.429	83,7	1.631	38,7	6.023	32,0	7.115	30,2	24.198	52,1	1.260.096	2.780	98,3	26.978	56,8	1.533.346
2072	9.352	86,6	1.628	40,5	5.783	33,3	6.668	31,0	23.431	54,4	1.275.676	2.956	100,2	26.387	59,6	1.571.950
2073	9.329	89,6	1.627	42,5	5.539	34,7	6.292	31,9	22.787	57,0	1.298.248	3.174	102,7	25.961	62,6	1.624.146

(Importi in migliaia di euro correnti)

ALLEGATO B – TAVOLA 9 - SVILUPPO DEI CONTRIBUTI

Anno	Attivi e futuri pensionati contribuenti		Pensionati contribuenti esistenti		TOTALE	
	Contr. sogg.	Contr. integr.	Contr. sogg.	Contr. integr.	Contr. sogg.	Contr. integr.
2024	472	205	44	20	516	225
2025	535	210	49	20	585	230
2026	548	215	49	20	597	235
2027	615	219	53	20	668	239
2028	628	224	50	18	678	242
2029	645	230	50	18	695	249
2030	663	237	49	18	712	255
2031	679	242	48	18	727	260
2032	697	249	42	16	740	265
2033	713	255	42	15	754	270
2034	729	261	40	15	769	275
2035	745	267	38	14	782	280
2036	764	273	29	10	792	284
2037	781	279	28	10	809	289
2038	802	285	25	9	827	294
2039	824	292	23	8	846	300
2040	850	301	10	4	860	304
2041	873	307	10	4	883	311
2042	896	314	9	3	906	317
2043	920	320	9	3	929	323
2044	944	327	6	2	949	329
2045	970	334	5	2	975	336
2046	997	341	5	2	1.002	343
2047	1.026	349	4	1	1.030	350
2048	1.056	357	4	1	1.060	359
2049	1.088	366	3	1	1.091	367
2050	1.121	375	3	1	1.124	376
2051	1.156	384	2	1	1.158	385
2052	1.191	394	2	1	1.194	395
2053	1.229	404	2	1	1.231	405
2054	1.269	415	2	1	1.270	416
2055	1.308	426	2	1	1.310	427
2056	1.348	437	1	0	1.349	437
2057	1.388	448	1	0	1.389	449
2058	1.430	460	1	0	1.431	460
2059	1.472	472	1	0	1.473	472
2060	1.517	484	1	0	1.518	485
2061	1.562	497	1	0	1.563	497
2062	1.610	510	0	0	1.610	510
2063	1.659	524	0	0	1.660	524
2064	1.709	538	0	0	1.710	538
2065	1.760	553	0	0	1.760	553
2066	1.811	567	0	0	1.811	568
2067	1.863	583	0	0	1.863	583
2068	1.917	599	0	0	1.917	599
2069	1.974	616	0	0	1.974	616
2070	2.032	633	0	0	2.032	633
2071	2.088	650	0	0	2.088	650
2072	2.145	668	0	0	2.145	668
2073	2.205	686	0	0	2.205	686

(Importi in milioni di euro correnti)